



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Rassegna normativa

II - 2025

semestre

II



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Rassegna normativa

Il semestre 2025

La collana Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare statistiche, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia.

La collana si articola in diversi filoni: il filone Statistiche presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e dati sulle attività dell'Unità; il filone Rassegna normativa illustra i principali aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza in materia AML/CFT; il filone Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

Comitato di redazione

Francesca Di Natale e Mariano Siani (coordinatori), Annamaria Cavalluzzo, Roberta Circosta, Lucio Maria Lanzetti, Francesco Spella

© Banca d'Italia, 2026

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Per la pubblicazione cartacea: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013

Per la pubblicazione telematica: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

Direttore responsabile

Enzo Serata

Indirizzo

Largo Bastia, 35 – 00181 Roma – Italia

Telefono

+39 0647921

Sito internet

<https://uif.bancaditalia.it/>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2283-3498 (stampa)

ISSN 2283-6977 (online)

Stampato nel mese di marzo 2026

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

INDICE

PREMESSA	3
A – Approfondimento: le Public-Private Partnership	5
a.1 Introduzione	5
a.2 I principali modelli di PPP	6
a.4 Le PPP nel sistema italiano: l'esperienza di progetto pilota	12
a.5 Le PPP nell'AML Package	14
a.6 La PPP strategica UIF-SNA-ABI	17
B – Il quadro internazionale	19
b.1 GAFI – Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale	19
b.2 Unione europea	21
C – Normativa primaria	28
D – Normativa secondaria e altri provvedimenti	31
d.1 UIF	31
d.2 Banca d'Italia	32
E – Giurisprudenza	34
e.1 Corte di Cassazione	34
e.2 Corte di Giustizia dell'Unione europea	36
F – Documentazione	38

PREMESSA

In continuità con il taglio informativo che caratterizza la Rassegna normativa, questo numero propone al lettore un approfondimento sulle partnership pubblico-privato (PPP) nel settore della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che si affianca alla consueta sintesi dei principali provvedimenti emanati nel semestre.

Vengono descritti i principali modelli di cooperazione di tipo operativo e strategico già attivi in diversi Paesi dai quali si ricava come le PPP rappresentino un elemento essenziale per accrescere l'efficacia dell'azione preventiva, grazie alla condivisione strutturata di informazioni e alla collaborazione tra autorità e settore privato; è illustrato, inoltre, il primo modello transnazionale europeo che promuove un approccio integrato nella comprensione dei rischi e nello sviluppo di strumenti comuni.

Particolare attenzione è dedicata alle iniziative italiane, tra cui il progetto pilota avviato nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e la recente partnership strategica promossa da UIF, SNA e ABI. Queste esperienze offrono un contributo significativo allo sviluppo di forme di cooperazione innovative basate su analisi congiunte, confronto sull'utilizzo di tecnologie avanzate e, soprattutto, rafforzamento del necessario dialogo tra pubblico e privato in un sistema complesso e plurale quale quello dell'AML/CFT.

L'evoluzione normativa europea – in particolare il nuovo quadro regolamentare tracciato dall'AML Package – segna una tappa importante nel riconoscimento istituzionale del ruolo delle partnership, delineando un sistema più omogeneo e sicuro per gli scambi informativi.

Il Direttore

Enzo Serata

A – Approfondimento: le Public-Private Partnership

a.1 Introduzione

Negli ultimi anni in diversi paesi sono state istituite forme eterogenee di *partnership* di tipo “*public-private*” (di seguito anche PPP) tra autorità pubbliche (FIU, autorità di supervisione, organi investigativi, altre autorità) e soggetti obbligati per accrescere l’efficacia complessiva dei presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Questi meccanismi per la condivisione di informazioni consentono infatti di superare la tradizionale modalità di interazione bilaterale che caratterizza la collaborazione tra autorità e destinatari degli obblighi antiriciclaggio in favore di un approccio multilaterale volto a favorire una tempestiva circolarità informativa tra tutti gli stakeholders. In tali contesti le FIU, in virtù della profondità informativa della loro attività di analisi, spesso svolgono funzioni di impulso e coordinamento e assicurano la condivisione di feedback, rischi e tipologie, con conseguenti risvolti positivi nella individuazione e nella qualità delle segnalazioni di operazioni sospette.

A questi modelli si affiancano forme di partenariato di tipo “*private-private*”, che si configurano come modalità “orizzontali” di *information sharing* costituite spontaneamente dagli operatori, prevalentemente banche e altri intermediari, per rafforzare i meccanismi di scambio anche al di fuori del perimetro del gruppo di appartenenza.

Forme di PPP sono state istituite anche in assenza di un quadro normativo a esse specificamente dedicato nella disciplina antiriciclaggio. Alcune previsioni sono ora contenute nell’*AML Package*¹; la loro attuazione potrà rappresentare un forte volano per tali iniziative, consentendo anche il superamento della dimensione domestica in favore di partenariati transnazionali, soprattutto su impulso dell’AMLA.

Lo sviluppo di questi meccanismi è considerato positivamente dal GAFI, alla luce degli impatti sistemici osservati nei paesi in cui tali modalità di collaborazione sono attualmente operative, sebbene non siano ancora riconosciuti e definiti negli standard².

Le Raccomandazioni del GAFI, infatti, non contengono specifiche indicazioni sulle *public-private partnerships*. La tematica dell’*information sharing* viene presa in considerazione negli standard solo in relazione agli scambi infragruppo da parte dei soggetti finanziari³ per finalità AML/CFT, in chiave di deroga al generale divieto di “*tipping-off*” delle segnalazioni di operazioni sospette⁴.

Nondimeno negli ultimi anni il GAFI ha esplicitato in molteplici occasioni, anche nell’ambito delle *Mutual Evaluation*⁵ il proprio apprezzamento verso forme di partenariato, sia di tipo *private-private* sia di tipo *public-private*, ritenute un importante strumento per affinare i presidi preventivi, far emergere precocemente rischi e fenomeni e supportare le attività di indagine.

¹ Cfr. UIF, *Quaderni dell’antiriciclaggio – Rassegna normativa*, I semestre 2024.

² Anche ulteriori organismi internazionali riconoscono il valore aggiunto delle PPP e ne promuovono pertanto lo sviluppo. Il Gruppo Egmont le menziona in diversi punti del proprio Piano Strategico (cfr. Egmont Group, *Strategic Plan 2022-2027*); il Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) dell’ONU ha dedicato un approfondimento al contributo che queste possono apportare nel contrasto al finanziamento del terrorismo (cfr. CTED, *Establishing Effective Public-private Partnerships on Countering the Financing of Terrorism*, 2024).

³ Cfr. Raccomandazione 18 “Internal controls and foreign branches and subsidiaries”, la quale richiede che vengano definite policy e procedure di gruppo per lo scambio di informazioni.

⁴ Cfr. Raccomandazione 21 “Tipping-off and confidentiality”. Più precisamente, il divieto di comunicazione a terzi da parte del segnalante riguarda sia le segnalazioni inoltrate alla FIU sia quelle in corso di inoltro.

⁵ Si prenda ad esempio il *rapporto di valutazione* dell’Olanda. Considerazioni analoghe sono presenti anche nel più recente *rapporto di valutazione* della Malesia.

Diverse pubblicazioni⁶ hanno evidenziato finalità e aspetti positivi di tali meccanismi e dei modelli nazionali esistenti; sono state tuttavia allo stesso tempo rilevate le possibili ricadute negative, ad esempio derivanti dalla condivisione da parte di FIU o di OO.II. di nominativi ritenuti “rilevanti”, sia in termini di riservatezza e di tutela delle analisi e delle indagini sia in termini di *de-risking*⁷ da parte degli intermediari.

Il GAFI stesso ha istituito periodici momenti di confronto con il settore privato attraverso il *Private Sector Collaborative Forum*, sede informale in cui sono condivise e discusse le iniziative del GAFI e i rischi ML/TF emergenti, da cui è risultata, in maniera sempre più chiara, l'opportunità di sfruttare in modo efficace le sinergie tra attori pubblici e privati⁸.

Di seguito si descrivono assetti e finalità delle PPP esistenti negli ordinamenti nazionali, tra cui un modello recentemente istituito in Italia. Si illustrano, infine, le novità in materia introdotte nell'*AML Package*.

a.2 I principali modelli di PPP

L'approfondimento delle molteplici PPP attualmente esistenti evidenzia che la relativa incisività richiede la preliminare definizione di una solida struttura di governance, corredata da chiare linee guida rispetto al suo funzionamento, il ricorso a piattaforme IT sicure per lo scambio di informazioni e l'adozione di meccanismi – indicatori di performance – che consentano di valutare progressi ed efficacia della *partnership* (ad es. numero e tipologia delle analisi prodotte, quantità e qualità delle SOS, indagini, valore degli asset confiscati).

Pur accomunati da queste caratteristiche minime, i partenariati tra settore pubblico e privato si differenziano in termini di struttura, partecipanti, obiettivi e tipologia di informazioni che possono essere scambiate al loro interno.

In particolare, rileva la distinzione tra PPP strategiche e operative⁹. Le prime, finalizzate ad assistere i soggetti obbligati nell'identificazione di condotte sospette, con conseguente miglioramento qualitativo delle segnalazioni, hanno a oggetto la condivisione e lo sviluppo di indicatori, tendenze e tipologie operative più ricorrenti di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tali scambi informativi favoriscono inoltre la comprensione del rischio e lo sviluppo dei relativi presidi di mitigazione da parte del settore privato e costituiscono una fonte rilevante per l'aggiornamento degli indicatori di anomalia utili ai soggetti obbligati per l'individuazione delle fattispecie da segnalare.

Le PPP operative facilitano invece la condivisione di informazioni sensibili concernenti specifici casi, soggetti e operazioni al fine di monitorare determinate posizioni e fornire riscontro alle autorità competenti rispetto alle fattispecie oggetto di interesse¹⁰.

Occorre rilevare che il confine tra le due tipologie di partenariati è spesso labile e che gran parte delle PPP operative esistenti svolgono anche funzioni tipiche dei modelli di *partnership* strategica.

⁶ I primi riferimenti sono contenuti nelle linee guida sul *Private Sector Information Sharing* del novembre 2017. Indicazioni relative alle PPP sono presenti anche nei documenti *Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT* del luglio 2021 e *Partnering in the Fight Against Financial Crime: Data Protection, Technology and Private Sector Information Sharing* del luglio 2022.

⁷ Rifiuto o interruzione di rapporti di singoli clienti o intere categorie di clienti ritenuti ad alto rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.

⁸ Nel *resoconto* dell'ultimo incontro, tenutosi in India a marzo 2025 è riportato, in particolare, che “*Participants agreed that public-private partnership should pave the way for the development of common roadmaps*”.

⁹ Cfr. *infra* per l'illustrazione delle principali PPP strategiche (lett. a), operative (lett. b) nonché di un'iniziativa di carattere transnazionale (lett. c).

¹⁰ Per le PPP costituite da paesi UE, ciò deve necessariamente avvenire nel rispetto dei limiti posti alla comunicazione di operazioni sospette dalle direttive antiriciclaggio tutt'ora applicabili (cfr. il paragrafo a.5 “Le PPP nell'*AML Package*”).

a) PPP strategiche

Germania

A partire da settembre 2019 in Germania è attiva l'Anti-Financial Crime Alliance (AFCA), avente come obiettivo la costruzione di una piattaforma permanente per la cooperazione strategica nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo tra autorità e destinatari degli obblighi. La *partnership* è costituita tra 58 istituzioni¹¹ provenienti dal settore finanziario e non finanziario, tra cui si annoverano la FIU tedesca, l'autorità federale di supervisione finanziaria (BaFin) e la polizia federale (BKA). La governance della PPP è affidata a un Consiglio di Amministrazione, composto da rappresentanti di autorità e dell'industria (FIU, BaFin, BKA, Deutsche Bank, Commerzbank, DZ Bank) con funzione di direzione strategica; esso è assistito da un gruppo di esperti del settore privato, delle forze dell'ordine e dell'accademia. L'Ufficio di Gestione (ubicato presso la FIU) costituisce l'interfaccia tra i partecipanti della PPP e il Consiglio. L'AFCA opera attraverso gruppi di lavoro tematici¹² che si riuniscono regolarmente per favorire la condivisione di informazioni al fine di rafforzare la capacità di rilevazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

Austria

La Financial Intelligence Network Austria (FINA) è una PPP sviluppatasi quale evoluzione di un gruppo di lavoro sulla criminalità finanziaria istituito dal Ministero Federale delle Finanze (BMF) nell'autunno del 2019. Le riunioni, volte a favorire lo scambio di informazioni relative a trend e fenomeni di riciclaggio, sono presiedute congiuntamente dalla FIU austriaca (A-FIU) e dal BMF e vedono la partecipazione di soggetti obbligati e autorità competenti del settore finanziario. Nel 2024 l'A-FIU ha avviato un nuovo sottogruppo del FINA con gli operatori locali nel settore delle criptoattività, il BMF e la polizia¹³. Nello stesso anno è stata lanciata, con la partecipazione del Ministero Federale della Giustizia e di rappresentanti delle categorie delle professioni legali, una nuova iniziativa di PPP volta alla condivisione di schemi di riciclaggio riguardanti tali professionisti. In Austria è presente anche un partenariato pubblico-privato dedicato al settore delle scommesse sportive e del gioco d'azzardo¹⁴.

Belgio

L'iniziativa di partenariato pubblico-privato belga, AML-platform (AML20), è stata istituita nel 2021¹⁵. Ne fanno parte il Ministero delle Finanze (responsabile della piattaforma), la FIU (CTIF-CFI), la polizia federale, il Collegio dei procuratori generali, le autorità di supervisione (Banca Centrale del Belgio e Autorità per i servizi e i mercati finanziari – FSMA) e i rappresentanti delle istituzioni finanziarie e assicurative (Febelfin, Pay Belgium, Assuralia). La *partnership* ha l'obiettivo di accrescere l'efficacia della lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione attraverso la condivisione di informazioni ed esperienze riguardo agli sviluppi, alle tendenze, ai rischi emergenti, ai meccanismi e alle tipologie di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo osservati a livello nazionale, europeo e internazionale.

¹¹ A febbraio 2025 (cfr. *Zoll online - Anti Financial Crime Alliance*).

¹² I gruppi sono attualmente sei: principi della collaborazione; rischi e trend nel settore finanziario; riciclaggio nel settore immobiliare; reati fiscali; gioco d'azzardo; reati ambientali (cfr. Financial Intelligence Unit, *Financial Intelligence Unit Jahresbericht 2024*, 2025).

¹³ Cfr. Criminal Intelligence Service Austria, *Lagebericht Geldwäsche 2024*, 2025.

¹⁴ La PPP è guidata dalla FIU austriaca e ne fanno parte i rappresentanti dei governi regionali, dei settori del gioco d'azzardo e delle scommesse sportive (cfr. Criminal Intelligence Service Austria, *Lagebericht Geldwäsche 2022*, 2023 e Criminal Intelligence Service Austria, *Lagebericht Geldwäsche 2023*, 2024).

¹⁵ Cfr. Belgian Financial Intelligence Processing Unit, *CTIF-CFI Annual report 2021* e Belgian Financial Intelligence Processing Unit, *CTIF-CFI Annual report 2024*, 2025.

Lituania

Il Centro di eccellenza antiriciclaggio¹⁶ è stato istituito nel 2021 dal Ministero delle Finanze, dalla Banca centrale e da diverse banche commerciali (SEB, Swedbank, Luminor, Artea, URBO, Revolut, Citadele, OP Bank) al fine di rafforzare il sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo attraverso lo scambio di conoscenze e migliori pratiche tra settore pubblico e privato. È previsto che il Servizio di investigazione dei reati finanziari (presso cui è istituita la FIU), la polizia, l'autorità fiscale e l'Ufficio del procuratore generale partecipino ad azioni congiunte con il Centro e che ulteriori operatori del mercato finanziario (istituti di moneta elettronica e di pagamento) siano invitati a partecipare alla PPP. Oltre all'elaborazione di tipologie, analisi e raccomandazioni, il Centro organizza anche programmi di formazione volti a rafforzare le capacità del settore pubblico e privato nell'identificazione e nella prevenzione dei reati finanziari.

Malta

Il programma di partenariato pubblico-privato della FIU di Malta (FIAU)¹⁷ è incentrato su un meccanismo di feedback rispetto alla qualità e all'esito delle segnalazioni di operazioni sospette. In particolare, la FIAU informa i soggetti obbligati se le segnalazioni contengono le informazioni necessarie e, in caso contrario, quali informazioni aggiuntive avrebbero dovuto essere incluse; inoltre, viene fornito un riscontro sull'eventuale disseminazione della segnalazione all'autorità nazionale competente o alle controparti estere. Il programma di partenariato della FIU maltese si occupa anche di attività di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti obbligati ed è articolato in diverse strutture collegiali, quali il Joint Committee for the Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism¹⁸, il Forum dei consulenti AML/CFT¹⁹, le AML/CFT Clinics²⁰ e la Financial Intelligence Reporting Partnership (FINREP), piattaforma utilizzata da istituti di credito e dalla FIAU per dialogare e identificare nuove tendenze e tipologie di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo e per realizzare progetti di analisi congiunte al fine di identificare in modo proattivo transazioni sospette o attività.

b) PPP operative

Irlanda

Il Joint Intelligence Group (JIG) è stato istituito nel 2017 dal Garda National Economic Crime Bureau (GNECB), unità investigativa della Polizia dedicata agli aspetti economici della criminalità organizzata, presso cui è istituita la FIU irlandese. Alla PPP partecipano anche diverse istituzioni finanziarie irlandesi e l'associazione rappresentativa del settore bancario e dei pagamenti (Banking & Payments Federation Ireland-BPFI). Lo scambio di dati sensibili avviene in ogni caso in via bilaterale tra FIU e soggetti obbligati, anche in relazione alle tematiche affrontate nell'ambito degli incontri periodici del JIG. La FIU può condividere, con cadenza trimestrale, le evidenze delle analisi strategiche realizzate in termini di tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e pubblicare alert periodici sulle minacce emergenti attraverso l'applicativo GoAML²¹.

¹⁶ Cfr. *Center of Excellence in Anti-Money Laundering*.

¹⁷ Cfr. FIAU, *Public Private Partnerships*.

¹⁸ Il Comitato congiunto riunisce 30 rappresentanti di soggetti obbligati e autorità competenti per aggiornare i partecipanti sui lavori in corso, sui progetti pianificati e sugli sviluppi legislativi e incoraggiare la discussione sulle sfide comuni e possibili buone pratiche. Il Comitato assiste inoltre la FIAU negli esercizi di consultazione relativi alle proposte di modifiche legislative e a linee guida.

¹⁹ Composto da persone ed entità che forniscono consulenza in ambito AML/CFT ai soggetti obbligati.

²⁰ Si tratta di iniziative di assistenza a favore degli istituti di credito maltesi nell'adempimento degli obblighi AML/CFT.

²¹ Cfr. EFIPPP, *Technical Annex: European survey of operational public-private cooperation to tackle financial crime in 2024*, gennaio 2025.

Sulla base del modello JIG la FIU ha avviato altre forme di PPP²²: l'International Joint Intelligence Group (I-JIG) con i rappresentanti delle principali istituzioni finanziarie e internazionali con sede in Irlanda; il Joint Practice Group (JPG) con i rappresentanti degli organismi contabili; il Fintech Group (FIT) con i soggetti obbligati del settore FinTech.

Olanda

L'Olanda è sede di tre differenti iniziative di cooperazione per la condivisione di informazioni tra soggetti pubblici e privati. La Netherlands Terrorist Financing Task force (TFTF) e la Netherlands Serious Crime Task force (SCTF) operano sotto la direzione strategica del Financial Expertise Centre (FEC)²³, organismo di coordinamento composto dalle autorità olandesi con compiti di supervisione e indagine nel settore finanziario, mentre la Fintell Alliance Netherlands è gestita dalla FIU olandese. Tali PPP operano attraverso la collaborazione di rappresentanti del settore privato con i partner pubblici per analizzare soggetti e modalità operative relative a casistiche di interesse delle autorità pubbliche, anche attraverso lo scambio di dati personali. Da tale collaborazione possono scaturire segnalazioni alla FIU suscettibili di disseminazione alle autorità di indagine.

La Netherlands Terrorist Financing Task force, attiva dal 2017, vede la partecipazione della FIU olandese, di cinque banche (ABN AMRO, Rabobank, ING, Volksbank, Triodos Bank NV), di una compagnia assicurativa (AEGON), della polizia nazionale, del Servizio informazioni e indagini fiscali (FIOD) e dell'autorità giudiziaria (OM). L'obiettivo della TFTF è quello di rafforzare la condivisione delle informazioni tra settore pubblico e privato al fine di identificare e contrastare attività connesse al finanziamento del terrorismo. Gli OOII condividono informazioni specifiche relative a casi d'interesse con le banche, che verificano al loro interno la disponibilità di informazioni rilevanti al riguardo ed eventualmente inviano segnalazioni alla FIU.

La Netherlands Serious Crime Task force, attiva dal 2019, è dedicata al contrasto ai reati gravi e alla protezione dell'integrità del settore finanziario, attraverso l'individuazione e il perseguimento di agenti e facilitatori che prestano la loro attività a favore delle reti criminali. Le informazioni scambiate nell'ambito della task force favoriscono il *fine tuning* da parte delle banche partecipanti dei loro sistemi di monitoraggio della clientela. La PPP è costituita tra polizia, OM, FIU, FIOD e diverse banche (ABN AMRO, ING, Rabobank, KNAB, Triodos Bank, De Volksbank). La FIU e le banche partner si riuniscono due volte a settimana per analizzare congiuntamente i casi selezionati dalla polizia, dal FIOD, dalla FIU e dall'autorità giudiziaria. I risultati e gli sviluppi delle attività della task force sono presentati a un comitato consultivo del Financial Expertise Centre e possono dare luogo a segnalazioni alla FIU.

La Fintell Alliance Netherlands²⁴, *partnership* attiva dal 2018 tra la FIU e sei banche olandesi (de Volksbank, ABN AMRO, Rabobank, ING, Knab, Triodos), è volta a rafforzare l'attività di segnalazione delle banche e più in generale a diffondere una maggior conoscenza dei fenomeni criminali e dei relativi network. La collocazione di un gruppo ristretto di personale delle banche partner in distacco presso la FIU consente lo scambio immediato di informazioni e l'analisi congiunta delle posizioni d'interesse nel rispetto del quadro regolamentare in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; i rappresentanti delle banche partecipanti, nello svolgimento dei propri compiti con riguardo all'attività della PPP, hanno accesso esclusivamente ai database della propria organizzazione. Le banche che trasmettono una segnalazione nell'ambito della PPP possono ricevere un feedback sulla qualità segnaletica dalla FIU. Tale PPP viene utilizzata anche nell'ambito della TFTF e della SCTF.

²² Cfr. Ireland's National Police and Security Service, *Annual Report An Garda Síochána 2021*, 2022.

²³ Ne fanno parte: l'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM), l'Amministrazione delle Tasse e delle Dogane, l'Ufficio di Supervisione Finanziaria (BFT), la Banca centrale olandese (DNB), la FIU (FIU-NL), il Servizio di Intelligence e Indagine Fiscale (FIOD), la Procura nazionale (OM), la polizia. Il Ministero delle finanze e il Ministero di sicurezza e giustizia sono osservatori – cfr. FEC, *About Financial Expertise Centre (FEC)*.

²⁴ Cfr. FIU-NL, *Cooperation at the national level*.

Regno Unito

La Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (UK JMLIT)²⁵ è stata istituita nel 2015 tra la National Crime Agency (NCA) – presso cui ha sede la FIU britannica, il Ministero dell'Interno (Home Office), la polizia della City of London, l'associazione degli intermediari finanziari (UK Finance) e diverse istituzioni finanziarie per favorire una *partnership* attiva tra governo e industria al fine di prevenire e contrastare la criminalità finanziaria. La PPP opera nell'ambito del National Economic Crime Centre (NECC)²⁶, organismo costituito presso la NCA, che riunisce forze di polizia, dipartimenti governativi, autorità di regolamentazione e settore privato nella lotta al crimine economico.

La JMLIT (ridenominata Joint Money Laundering Intelligence Taskforce+²⁷ nel 2021) attualmente vede la partecipazione di oltre 200 membri tra forze dell'ordine, organi di regolamentazione, organismi del settore pubblico, istituzioni finanziarie, società di investimento e assicurative, del settore delle telecomunicazioni, della tecnologia e dei social media, CASP, studi legali e di contabilità, del settore dei giochi e organizzazioni non governative²⁸. La PPP opera attraverso due Operations Group²⁹, cui partecipano 46 membri tra autorità pubbliche e gruppi bancari³⁰, che consentono lo scambio di informazioni tra autorità e settore privato a supporto delle indagini e lo sviluppo di tipologie di riciclaggio. Inoltre, attraverso i Threat Groups³¹ e le “*cells*” (gruppi a durata limitata) vengono condivise esperienze e risorse al fine di identificare minacce correnti ed emergenti e relative modalità di contrasto. La direzione strategica del JMLIT è affidata allo Strategic Group, affiancato da diversi Expert Working Groups – costituiti da rappresentanti del mondo accademico, dell'industria, del settore delle NGO e delle forze di polizia – impegnati nella promozione della conoscenza di rischi e minacce emergenti attraverso la pubblicazione di *red flags* e tipologie da condividere con le autorità di regolamentazione, governative e di polizia. La PPP svolge anche una funzione di alert³², diffondendo valutazioni di rischio e rapporti riguardanti tendenze di riciclaggio con l'obiettivo di assistere i soggetti obbligati nel monitoraggio delle transazioni.

Nel 2024, nell'ambito del JMLIT+ è stato sviluppato un progetto (*Data Fusion*) cui partecipano la National Crime Agency e sette banche britanniche che prevede la condivisione da parte degli intermediari coinvolti di dati relativi a rapporti finanziari sospetti di essere utilizzati per fini criminali e la successiva analisi di un gruppo congiunto di esperti provenienti dalle forze di polizia e dalle banche partner³³. Le evidenze risultanti da tali analisi sono destinate ad alimentare le indagini, facilitando al contempo le banche nell'identificazione dei rischi cui sono esposte.

Svezia

La Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task force (SAMLIT)³⁴, è stata istituita a giugno 2020 tra polizia, associazione delle banche svedesi e cinque banche commerciali. Nel 2023 la parte operativa della SAMLIT è stata sostituita da forme di cooperazione (Sweden-4a Cooperative

²⁵ Cfr. Maxwell, N (2020) Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS) research programme *Five years of growth in public-private financial information-sharing partnerships to tackle crime*, 2020.

²⁶ Cfr. National Crime Agency, *National Economic Crime Centre*.

²⁷ Cfr. EFIPPP, *Technical Annex: European survey of operational public-private cooperation to tackle financial crime in 2024*, gennaio 2025.

²⁸ Cfr. National Crime Agency, *10 Year Anniversary of the UK's Public Private Partnerships*.

²⁹ Si tratta del Banking Sector Operations Group (BSOG) e dell'Insurance and Investment Sector Operations Group (IISOG).

³⁰ Cfr. EFIPPP, *Technical Annex: European survey of operational public-private cooperation to tackle financial crime in 2024*, gennaio 2025.

³¹ Fraud, illicit finance, tax crime & evasion, terrorist financing, Public Private Cryptoasset Forum (PPCF) – cfr. UKFIU, *SARs in Action Issue 32*, giugno 2025.

³² Cfr. NCA, *Red alert - Financial Sanctions Evasion Typologies: Russian Elites and Enablers*, luglio 2022.

³³ Cfr. National Crime Agency, *Ground breaking public private partnership launched to identify criminality using banking data*.

³⁴ Cfr. *Samlit* e The Swedish Police Authority, *The Financial Intelligence Unit Annual Report 2024*, 2025.

Agreements³⁵) tra forze dell'ordine, autorità di supervisione e istituti di credito al fine di prevenire e individuare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, previste dal nuovo Capitolo 4a della legge AML svedese. In tale ambito la FIU – collocata presso l'autorità di polizia svedese – può istituire un “accordo di cooperazione” con soggetti appartenenti al settore privato per avviare processi di condivisione delle informazioni. In particolare, la FIU condivide informazioni relative a determinati soggetti di interesse con le istituzioni finanziarie coinvolte per facilitare l'individuazione di operazioni sospette (in questo modo le banche ottengono informazioni che difficilmente avrebbero reperito in autonomia) e la successiva trasmissione alle autorità investigative.

Australia

La Fintel Alliance è stata istituita nel 2017 presso la FIU australiana (AUSTRAC) e comprende 30 organizzazioni appartenenti al settore privato, al governo e alle forze di polizia che collaborano per accrescere la resilienza del settore finanziario fornendo supporto alle indagini per riciclaggio, finanziamento del terrorismo e reati gravi³⁶. Nel 2025 la PPP è diventata una *branch* autonoma all'interno della Divisione Intelligence della FIU. La condivisione delle informazioni e l'analisi dell'intelligence finanziaria avvengono sia presso gli uffici dell'AUSTRAC in uno spazio dedicato, sia attraverso una piattaforma sicura per gli scambi online. La PPP è articolata in tre gruppi di lavoro che riuniscono esperti di vari settori per facilitare la collaborazione e lo scambio di vedute in relazione a rischi emergenti e metodologie identificate attraverso l'attività operativa³⁷. I membri della Fintel Alliance collaborano anche a livello strategico, elaborando *threat* alert e guide relative ai reati finanziari con l'indicazione di casi studio e indicatori volti a favorire l'identificazione delle transazioni sospette da parte degli operatori del settore finanziario.

Stati Uniti

Il FinCEN Exchange Program³⁸ è una *partnership* operativa e strategica che vede la partecipazione della FIU statunitense (FinCEN), delle forze dell'ordine, di agenzie di sicurezza nazionale e di istituzioni finanziarie. Si tratta di un programma a composizione variabile, nato per assistere le istituzioni finanziarie nell'identificare i principali rischi finanziari per il sistema economico e per la sicurezza nazionale, con conseguenti ricadute positive in termini di adeguatezza informativa delle segnalazioni trasmesse alla FIU. Dopo aver consultato le forze dell'ordine e gli altri soggetti interessati, il FinCEN identifica le questioni prioritarie e organizza incontri con il settore privato e con i rappresentanti del governo per esaminare rischi, minacce e potenziali soluzioni; la condivisione può riguardare sia informazioni strategiche, quali tendenze emergenti e tipologie, sia operative. Le informazioni scambiate nell'ambito della PPP possono essere utilizzate dalle istituzioni finanziarie esclusivamente per identificare e segnalare attività sospette di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, finanziamento della proliferazione e altri reati finanziari.

c) Europol Financial Intelligence Public Private Partnership

La Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP), creata nel 2017 da Europol, è il primo meccanismo transnazionale di condivisione di informazioni in ambito AML/CFT tra autorità competenti (FIU e OO.II.) e soggetti obbligati. L'obiettivo principale della *partnership* è facilitare la comprensione dei rischi posti dal crimine finanziario attraverso la condivisione di indicatori e tipologie

³⁵ Cfr. EFIPPP, *Technical Annex: European survey of operational public-private cooperation to tackle financial crime in 2024*, gennaio 2025.

³⁶ Cfr. *Fintel Alliance AUSTRAC*. La membership è su invito del CEO dell'AUSTRAC.

³⁷ Si tratta del Virtual Assets Working Group cui prendono parte provider di prestatori di servizi in cryptoattività, forze dell'ordine e agenzie governative; del National Security Working Group che riunisce rappresentanti delle forze dell'ordine, del governo e del settore privato; del Casino Working Group che comprende forze dell'ordine, esponenti del governo, FIU e rappresentanti dei casinò.

³⁸ Cfr. FinCEN, *FinCEN Exchange*.

di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'EFIPPP si occupa anche di supportare lo sviluppo di partenariati nazionali e facilitare la condivisione di informazioni a livello transnazionale, identificare *legal gateways* per gli scambi informativi, promuovere l'utilizzo di nuovi strumenti per la lotta al crimine finanziario e facilitare lo scambio bilaterale di informazioni operative legate a indagini in corso, nel rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo.

Essa vede la partecipazione di 96 organizzazioni³⁹ provenienti da 27 paesi diversi (appartenenti a Europa, America e Australia). Mentre le FIU, le forze di polizia e le istituzioni finanziarie aderiscono alla PPP in qualità di membri, le altre organizzazioni – associazioni di categoria, organizzazioni internazionali, *think tanks* – intervengono nella veste di osservatori. Durante i consueti tre incontri annuali che riuniscono i membri della PPP in sessioni plenarie vengono affrontate questioni di interesse comune e sono condivisi indicatori di rischio e tipologie relative a minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La governance dell'EFIPPP è affidata a un organo di supervisione strategica che ne definisce la strategia e a uno *Steering group*⁴⁰, organo decisionale che si occupa di trasformare gli obiettivi strategici in priorità annuali, coordinando le attività dei gruppi di lavoro⁴¹. Gli esperti del settore privato e pubblico che partecipano ai gruppi di lavoro collaborano al fine di elaborare strumenti pratici e prodotti quali tipologie, indicatori di rischio, linee guida⁴² e *position papers* a supporto di una più efficace attività di individuazione e contrasto dei reati finanziari.

a.4 Le PPP nel sistema italiano: l'esperienza di progetto pilota⁴³

Una significativa esperienza maturata in Italia nell'ultimo biennio è rappresentata dal Progetto Pilota di Partenariato Pubblico-Privato avviato nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta che, negli anni 2024-2025, ha visto la collaborazione della UIF, dell'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA) della Banca d'Italia, della Direzione Investigativa Antimafia del Piemonte e Valle d'Aosta, del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Torino della Guardia di Finanza, di Intesa Sanpaolo e del Consorzio Anti Financial Crime Digital Hub⁴⁴.

Il progetto è nato da esigenze condivise fra soggetti pubblici e privati, in particolare dalla consapevolezza che la complessità delle trame criminali e la rapidità della loro evoluzione impone la condivisione delle competenze, in un'ottica di stretto coordinamento e reciproco arricchimento informativo. Il protocollo di progetto pilota contempla una governance multilivello, fatta di Tavoli

³⁹ Ad agosto 2024 (cfr. EFIPPP, *EFIPPP Annual Report 2024*, agosto 2025). Per l'Italia partecipano la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, Intesa Sanpaolo, Unicredit e l'Università di Bologna.

⁴⁰ Dell'organo di supervisione strategica fanno parte rappresentanti di Europol, della Commissione europea, dell'Institute of International Finance (IIF), e della European Banking Federation (EBF). Lo Steering group è composto da 10 membri, di cui 3 permanenti (rappresentanti di Europol, EBF, IIF) e 7 a rotazione tra le FIU, le LEA e le istituzioni finanziarie partecipanti.

⁴¹ Si tratta dell'Innovation Working Group (si occupa della promozione di nuovi strumenti e approcci per il contrasto al crimine finanziario), del Threats and Typologies Working Group (include 8 *workstreams* dedicati a minacce specifiche e gestisce il Threat Radar, strumento volto a identificare rischi e tendenze emergenti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso un questionario che viene presentato ai membri della PPP) e del Legal Gateways Working Group (fornisce supporto alla definizione delle posizioni della PPP in merito agli sviluppi legislativi e politici in ambito AML/CFT).

⁴² A gennaio 2025 è stata pubblicata la *EFIPPP Practical Guide*, una guida per la cooperazione operativa tra autorità investigative e istituzioni finanziarie che definisce le condizioni necessarie per creare un modello cooperativo di successo. Inoltre, la pubblicazione EFIPPP sottolinea il valore aggiunto di tali forme di partenariato, anche attraverso la presentazione di contesti reali in cui la cooperazione ha svolto un ruolo determinante nell'attività di contrasto al crimine finanziario.

⁴³ Questo paragrafo è stato redatto da Maria Benedetta Bastioni e Stefano Iezzi.

⁴⁴ Società consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo che vede tra i soci l'Università di Torino e il Politecnico di Torino.

Direzionali e Tavoli Operativi, con la possibilità di coinvolgere esperti esterni e di realizzare workshop ad elevato contenuto tecnico (ad esempio sulle tecnologie di IA).

Uno dei tratti distintivi di questa esperienza è il carattere dichiaratamente operativo e finalizzato alla sperimentazione di nuovi strumenti di *detection*, in particolare orientati all'intercettazione dei fenomeni di false fatturazioni e *trade-based money laundering* tramite il ricorso a società cartiere e alla strutturazione di indicatori di rischio testati su basi dati molto ampie. Questo fenomeno è ritenuto di grande rilevanza non solo dal punto di vista quantitativo – come testimoniano le statistiche dei sequestri e dei casi giudiziari – ma anche per la sua trasversalità rispetto al riciclaggio di proventi da diversi reati, al coinvolgimento di network internazionali e alla capacità di occultare sofisticate condotte di elusione fiscale e alterazione della concorrenza.

Sul piano metodologico, i partecipanti hanno condiviso sia il patrimonio di studi e indicatori sviluppati in chiave quantitativa (fra cui gli studi della UIF sulle aziende cartiere e imprese filtro⁴⁵), sia le evidenze “qualitative” tratte dall'esperienza investigativa e dall'approfondimento di casistiche concrete fornite da DIA e GdF. Sotto questo profilo, va sottolineata la particolare attenzione che il progetto ha riservato alle specificità dei contesti locali – anche attraverso la mappa dei settori più esposti alle frodi e alle infiltrazioni, come edilizia e servizi alle imprese – senza perdere di vista il necessario respiro nazionale ed europeo, e il raccordo con le più evolute best practices internazionali (ad esempio quelle elaborate dall'EFIPPP e dall'EBCCON⁴⁶).

Uno degli snodi centrali della sperimentazione è rappresentato dal contributo alla progettazione di un algoritmo di *detection* sviluppato da Intesa Sanpaolo, che ha permesso di analizzare oltre 42.000 società di capitali operanti nelle due regioni e più di 400.000 soggetti collegati.

I risultati, pur condizionati dall'arco temporale relativamente breve e dalla natura sperimentale del progetto, hanno mostrato luci ed ombre che riflettono il terreno in parte ancora vergine su cui la collaborazione si svolge. Se da un lato si è potuto constatare che alcuni casi individuati presentavano effettivo interesse e sono stati giudicati positivamente dagli organi investigativi – specie laddove l'incrocio di evidenze soggettive, oggettive e relazionali portava alla luce nuovi *cluster* o *pattern* di rischio – dall'altro sono emersi limiti dovuti alla copertura imperfetta dei dati (ad esempio sulle informazioni di bilancio), alla struttura delle basi informative non sempre interoperabili e al fisiologico scarto tra modelli teorici e applicazioni pratiche.

Un segnale interessante riguarda l'importanza dei riscontri da parte delle autorità: il progetto pilota ha confermato che la riproducibilità e robustezza degli indicatori utilizzati dai segnalanti migliora sensibilmente quando la sinergia fra pubblico e privato si concretizza anche nel feedback operativo (sia esso positivo o negativo).

L'esperienza di progetto pilota ha permesso di apprezzare il valore aggiunto che deriva, in termini di reciproco arricchimento conoscitivo, dalla condivisione dei punti di vista e delle diverse competenze dei partner partecipanti; ogni Autorità ha offerto un contributo specifico e complementare a quello degli altri, finalizzato al comune obiettivo del miglioramento delle tecniche di analisi e di *detection*. Inoltre, la dimensione del Tavolo operativo come occasione di lavoro congiunto su tematiche di interesse comune

⁴⁵ Cfr. Pellegrini A., De Franceschis P., Bentivogli C., Laurenza E., *Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere*, UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, n. 15, 2020; De Simoni M., Pellegrini A., *Indicatori di anomalia per identificare le imprese filtro coinvolte in frodi fiscali complesse*, UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, 28, 2025.

⁴⁶ EBCCON (European Banking Chief Compliance Officers Network) è una rete informale che raccoglie i Chief Compliance Officer dei principali gruppi bancari europei. Fondata nel 2023, la sua missione è promuovere il dialogo strutturato sulla compliance, la regolamentazione AML/CFT e le principali sfide normative del settore bancario. In ambito PPP, EBCCON opera come gruppo di lavoro e di *advocacy*, producendo report, *position paper* e raccomandazioni su come integrare efficacemente la collaborazione pubblico-privato nei nuovi scenari previsti dall'AMLR, con particolare attenzione agli aspetti di collaborazione tattica, *information sharing* e impiego di nuove tecnologie.

ha avuto il pregio di accorciare le distanze tra pubblico e privato e migliorare la conoscenza e la fiducia reciproca tra le parti coinvolte.

Un altro insegnamento di questa iniziativa riguarda le potenzialità dell'uso dell'IA e, di converso, la necessità di chiarezza sul governo della privacy e dei profili di rischio legati all'adozione di tali strumenti, anche in considerazione della imminente applicabilità delle nuove regole europee (AI Act⁴⁷, AMLR, e i futuri orientamenti operativi AMLA sui partenariati pubblico-privato, che da un lato enfatizzano il principio del “*strictly necessary*”⁴⁸, dall'altro aprono alla possibilità di scambio transfrontaliero e operatività multilaterale su *cluster* ad alto rischio).

In conclusione, la *partnership* si è dimostrata non solo un valido laboratorio di innovazione e cooperazione di frontiera, ma anche un'occasione di verifica sul campo della possibilità di migliorare la collaborazione sistemica tra autorità pubbliche e operatori privati, valorizzando punti di vista e competenze diverse ma complementari nel comune obiettivo di accrescere l'efficacia dei rispettivi compiti di *detection*, analisi e indagine. Si tratta di un'eredità metodologica che si propone come modello di ispirazione e benchmark operativo nel disegno delle future PPP strategiche e tattiche a livello nazionale e nella cornice unitaria del nuovo quadro normativo europeo.

a.5 Le PPP nell'AML Package

L'importanza dei partenariati pubblico-privato quale strumento necessario alla condivisione di informazioni al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è stata riconosciuta dal legislatore europeo nell'*AML Package*.

La Commissione europea aveva infatti inserito la necessità di rafforzare lo scambio di informazioni tra le priorità del Piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo del 2020⁴⁹, documento che ha definito le basi per la successiva elaborazione degli atti legislativi che compongono l'*AML Package*. Inoltre, in attuazione di tale piano, nel 2022 la Commissione ha elaborato anche uno *staff working document* sull'uso delle PPP nell'ambito della prevenzione e della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo⁵⁰,

⁴⁷ In proposito rilevano le recenti linee guida Commissione europea sulle pratiche di IA ritenute inaccettabili per i loro potenziali rischi per i valori e i diritti fondamentali europei; tra queste l'art. 5(1)(d) dell'AI Act vieta l'uso di sistemi AI per profilare il rischio di persone fisiche di commettere reati solo in base a tratti o caratteristiche personali. Le linee guida in particolare al nr. 209, prendono in esame il caso in cui un soggetto privato abbia un obbligo di legge di eseguire una profilatura del rischio di commettere reati da parte di persone fisiche come nel caso della normativa antiriciclaggio e terrorismo, riportando che “*If the bank uses an AI system to fulfil its obligations, that should be done based only on the data as specified in that law which are objective and verifiable to ensure that the persons singled out as suspect are reasonably likely to commit antimoney laundering offences. The predictions must also be subject to human assessment and verification in compliance with that legislation in order to ensure the accuracy and appropriateness of such assessments. Compliance with that legislation will ensure that the use of individual crime prediction AI system for anti-money laundering purposes fall outside the scope of the prohibition in Article 5(1)(d) AI Act.*” Cfr. [La Commissione pubblica gli orientamenti sulle pratiche vietate in materia di intelligenza artificiale \(IA\), quali definite dalla legge sull'IA. | Plasmare il futuro digitale dell'Europa.](#)

⁴⁸ Si rinvia in proposito a quanto più ampiamente trattato nel paragrafo a.5 sul regime di condivisione delle informazioni.

⁴⁹ Cfr. Commissione europea, *Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo*, 2020.

⁵⁰ Nel *Commission staff working document on the use of public-private partnerships in the framework of preventing and fighting money laundering and terrorist financing* la Commissione illustra i principali modelli di PPP istituiti in alcuni Stati membri dell'Unione, nonché le buone prassi generalmente osservate nell'istituzione di tali partenariati. Inoltre, vengono trattati alcuni benefici apportati dalle PPP al sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, quali la migliore comprensione, valutazione e mitigazione dei rischi, la migliore qualità delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti obbligati, la più intensa collaborazione tra settore privato e pubblico e la maggiore efficacia dell'azione investigativa.

indicando orientamenti e buone pratiche, nel rispetto dei limiti alla condivisione delle informazioni stabiliti dalle direttive antiriciclaggio e dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali⁵¹.

La possibilità di istituire forme di partenariato è prevista espressamente nell'*AML Package*, che ne disciplina la costituzione e il funzionamento agli artt. 2 (definizione) e 75 (regime di condivisione delle informazioni nell'ambito di un partenariato) del regolamento UE/2024/1624, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLR). In particolare, il "partenariato per la condivisione delle informazioni" è definito quale "meccanismo che consente la condivisione e il trattamento delle informazioni tra i soggetti obbligati e, se del caso, le autorità competenti di cui al punto 44), lettere a), b) e c)⁵², ai fini della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, a livello nazionale o su base transfrontaliera, e indipendentemente dalla forma di tale partenariato" (art. 2, par. 1, punto 57). Rileva l'assenza di un requisito di forma per la costituzione di tali meccanismi di collaborazione.

a) partecipanti

Il partenariato può avere composizione puramente privatistica (*private-private*) ovvero estesa a una o più autorità competenti (*public-private*). La partecipazione dei soggetti obbligati è subordinata alla previa informazione delle rispettive autorità di supervisione, incaricate di accertare la sussistenza, nell'ambito del partenariato, di meccanismi idonei al rispetto delle previsioni dell'AMLR, nonché l'avvenuta esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 75, par. 4, lett. h), consultando l'autorità per la protezione dei dati personali e, se necessario, le FIU (art. 75, par. 2). Tale accertamento deve avvenire prima che siano avviate le attività del partenariato.

I soggetti obbligati che intendono partecipare a un partenariato, devono dotarsi preliminarmente di procedure e politiche interne per la condivisione delle informazioni (art. 75, par. 6). Tali procedure devono indicare la valutazione da effettuare per determinare la portata delle informazioni da condividere (con eventuale accesso differenziato per i partecipanti), i ruoli e le responsabilità delle parti e la valutazione del rischio da considerare per individuare le situazioni ad alto rischio in cui le informazioni possono essere condivise (art. 75, par. 6). Le autorità di supervisione possono chiedere ai soggetti obbligati partecipanti di effettuare un *audit* indipendente sul funzionamento del partenariato e di condividerne i relativi risultati (art. 75, par. 7).

Il regolamento UE/2024/1620, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLR), disciplina la partecipazione dell'AMLA a partenariati per la condivisione delle informazioni, qualora pertinente all'adempimento dei compiti a questa attribuiti⁵³. In particolare, l'AMLA può istituire partenariati transfrontalieri, garantendo il rispetto dei requisiti relativi alla tipologia delle informazioni che possono essere scambiate, alle condizioni che si applicano alla condivisione delle

⁵¹ La Commissione afferma nel documento che esso non approfondisce la tematica degli scambi "orizzontali", disciplinata dall'art. 39 della direttiva 2015/849, così come modificato dalla direttiva 2018/843. Il primo comma di tale articolo - laddove afferma che "*i soggetti obbligati [...] non comunicano al cliente interessato né a terzi che sono in corso di trasmissione, saranno o sono state trasmesse*" segnalazioni di operazioni sospette - pare assumere comunque rilevanza anche nell'ambito di *partnership* pubblico-private, poiché sembra precludere comunque la possibilità per i soggetti obbligati partecipanti di condividere orizzontalmente all'interno del partenariato informazioni che non riguardino "*the same customer and the same transaction*" (per le quali il paragrafo 5 dell'art. 39 ammette lo scambio anche al di fuori del gruppo di appartenenza).

⁵² Si tratta di: "a) un'Unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit — FIU); b) un'autorità di supervisione; c) un'autorità pubblica che ha il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato".

⁵³ L'AMLA è chiamata a sostenere, agevolare e rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni "tra i soggetti obbligati e i supervisori, le autorità di supervisione e le autorità non preposte all'AML/CFT al fine di sviluppare una comprensione comune dei rischi e delle minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui il mercato interno è esposto, anche partecipando a partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT" (art. 5 par. 1, lett. g AMLAR).

informazioni e alla trasmissione ulteriore delle informazioni ricevute nel contesto di un partenariato (art. 93, par. 2).

Oltre ai soggetti obbligati, possono essere invitati a partecipare le FIU, le autorità di supervisione, le autorità pubbliche che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato, nonché gli organi e gli organismi dell'Unione impegnati nella prevenzione e nella lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo (se tale partecipazione è pertinente all'adempimento dei loro compiti e poteri). Su base occasionale e previo consenso unanime dei partecipanti, altri soggetti terzi possono essere invitati a partecipare (art. 93, par. 2). Inoltre, l'AMLA può partecipare a partenariati esistenti conclusi in uno o più Stati membri, previo consenso delle autorità che hanno stabilito detto partenariato (art. 93, par. 1).

b) regime di condivisione delle informazioni

La condivisione delle informazioni nell'ambito di un partenariato, disciplinata dall'art. 75 del regolamento UE/2024/1624, è assoggettata a un vincolo funzionale in quanto può avvenire solo ove "strettamente necessario" per adempiere agli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali e di garanzie procedurali giudiziarie, non meglio definite (art. 75, par. 1, e considerando 147).

Sono inoltre previste limitazioni oggettive e soggettive con riguardo alle informazioni che possono essere scambiate. In particolare, l'AMLR definisce un elenco tassativo: sono comprese in tale novero sia le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica ("*pre-suspicion*" information) sia quelle relative a operazioni sospette (art. 75, par. 3)⁵⁴. In quest'ultimo caso, la diffusione delle informazioni può avvenire solo previa autorizzazione da parte della FIU che ha ricevuto la segnalazione (art. 75, par. 4, lett. k)⁵⁵. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, possono essere scambiate solo informazioni relative a determinate tipologie di clienti prevalentemente ad alto rischio o che necessitano di ulteriori informazioni per determinare il livello di rischio ad essi associato (art. 75, par. 4, lett. f)⁵⁶.

La condivisione delle informazioni nell'ambito di un partenariato è soggetta, inoltre, al rispetto di una serie di condizioni: i) i soggetti obbligati devono provvedere alla registrazione delle informazioni scambiate (art. 75, par. 4, lett. a); ii) per evitare possibili fenomeni di *de-risking*, laddove il soggetto obbligato intenda assumere "decisioni aventi un'incidenza sul rapporto d'affari con il cliente o sull'esecuzione di operazioni occasionali" (es. chiusura del rapporto) dovrà integrare le informazioni ottenute nell'ambito del partenariato con valutazioni autonome in quanto i soggetti obbligati non dovrebbero fare riferimento esclusivo alle informazioni ottenute dalla partecipazione alla PPP per

⁵⁴ L'elenco comprende: "a) informazioni sul cliente, comprese le informazioni ottenute nel corso dell'identificazione e della verifica dell'identità del cliente e, se del caso, del titolare effettivo del cliente; b) informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale tra il cliente e il soggetto obbligato nonché, se del caso, sull'origine del patrimonio e sull'origine dei fondi del cliente; c) informazioni sulle operazioni dei clienti; d) informazioni sui fattori di rischio più elevato o più basso associati al cliente; e) analisi dei rischi associati al cliente da parte del soggetto obbligato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2; f) informazioni detenute dal soggetto obbligato a norma dell'articolo 77, paragrafo 1; g) informazioni sui sospetti a norma dell'articolo 69".

⁵⁵ Cfr. art. 3, par. 4 del regolamento UE/2024/1624.

⁵⁶ Si tratta di "clienti: i) il cui comportamento o le cui attività nell'esecuzione di un'operazione sono associati a un alto rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, quale individuato in base alla valutazione del rischio al livello dell'Unione e della valutazione del rischio nazionale effettuate conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/1640; ii) che rientrano in una delle situazioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e da 36 a 46 del presente regolamento; o iii) per i quali i soggetti obbligati devono raccogliere informazioni supplementari al fine di determinare se sono associati a un livello più elevato di rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo". Queste limitazioni soggettive tengono conto dei rilievi formulati dall'Autorità europea per la protezione dei dati personali in un apposito *parere* rilasciato durante i negoziati.

determinare il profilo di rischio del cliente o dell'operazione e prendere decisioni in merito all'instaurazione o prosecuzione della relazione d'affari o all'esecuzione di un'operazione (art. 75, par. 4, lett. b, c, d, e considerando 147); *iii*) i soggetti obbligati devono adottare adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza e di riservatezza proporzionato alle informazioni scambiate (art. 75, par. 4, lett. e); *iv*) le informazioni generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale possono essere scambiate solo se oggetto di precedente sorveglianza umana (art. 75, par. 4, lett. g); *v*) le autorità che intendono partecipare a un partenariato ottengono, forniscono e scambiano informazioni esclusivamente per quanto necessario al fine di adempiere i propri compiti; ulteriori condizioni sono previste laddove alla PPP partecipi un'autorità con il "compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato"⁵⁷.

Qualora dalle attività condotte nell'ambito del partenariato dovessero emergere sospetti di operatività connessa a riciclaggio e finanziamento del terrorismo è previsto che la segnalazione di operazioni sospette possa essere trasmessa da un unico soggetto obbligato alla FIU competente (indicando almeno il nome e le informazioni di contatto di tutti i soggetti obbligati che hanno partecipato alle attività all'origine della stessa); in alternativa, tutti i soggetti obbligati possono trasmettere la segnalazione in autonomia evidenziando che la stessa risulta dagli approfondimenti condotti in seno al partenariato. Nel caso in cui i soggetti obbligati siano stabiliti in più Stati membri, le informazioni devono essere segnalate a ciascuna FIU competente a riceverla (art. 69, par. 8); non viene tuttavia precisato se anche in questo caso le segnalazioni debbano evidenziare che esse scaturiscono da attività condotte nell'ambito di una *partnership*.

L'ulteriore diffusione delle informazioni scambiate nell'ambito di un partenariato è consentita esclusivamente nei casi in cui si ricorre a un altro soggetto obbligato per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela, si trasmettono informazioni a una FIU (in termini di segnalazione di operazioni sospette o risposta a una richiesta di informazioni) o all'AMLA (nell'ambito di un partenariato) e nel caso di risposta a una richiesta delle autorità di contrasto o giudiziaria (art. 75, par. 5).

a.6 La PPP strategica UIF-SNA-ABI

Nel corso del 2025 la UIF, l'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA) della Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno promosso l'istituzione di una PPP di carattere strategico con i principali intermediari bancari nazionali. Sono stati anche invitati a partecipare, per il comparto pubblico, il Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; per il comparto privato Poste Italiane Spa. In funzione dei temi trattati è prevista la possibilità di estendere la partecipazione ad altri soggetti e Autorità⁵⁸.

La costituzione della *partnership* è finalizzata, anzitutto, alla creazione e al rafforzamento di relazioni di fiducia tra Autorità e soggetti obbligati⁵⁹, nel rispetto dei vincoli di riservatezza previsti per gli scambi

⁵⁷ In tal caso lo scambio di dati personali e informazioni operative è subordinato al rispetto "del diritto nazionale di recepimento della direttiva UE/2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle disposizioni applicabili del diritto processuale penale nazionale, fra cui l'autorizzazione giudiziaria preventiva o qualsiasi altra garanzia procedurale nazionale, secondo necessità (art. 75, par. 4, lett. j)".

⁵⁸ Possono venire all'attenzione temi di rilievo per categorie di soggetti obbligati e, a seconda dei profili all'attenzione potranno essere coinvolti anche organismi di autoregolamentazione, associazioni di categorie, autorità come l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Ulteriori temi potrebbero richiedere interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate, l'ANAC, il Garante della Privacy.

⁵⁹ L'Unità ha sempre rivolto particolare attenzione al dialogo diretto con i soggetti obbligati; forme di dialogo vengono instaurate attraverso: la pubblicazione di casistiche pubblicate sul sito istituzionale; l'organizzazione di incontri con i

informativi antiriciclaggio⁶⁰. L'iniziativa è concepita quale sede stabile di condivisione, scambio, collaborazione e confronto su profili strategici attinenti alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo⁶¹, in particolare con riguardo all'evoluzione dei principali rischi emergenti e ai possibili fattori di mitigazione, alle opportunità e alle sfide connesse all'impiego di strumenti consentiti dall'innovazione tecnologica e dai sistemi di intelligenza artificiale, alle interazioni della disciplina antiriciclaggio con altri plessi normativi.

Il dialogo e i risultati raggiunti attraverso la PPP potranno supportare i soggetti obbligati nella migliore definizione e aggiornamento dei propri sistemi di rilevazione delle anomalie nonché costituire uno strumento per lo sviluppo di forme strutturate di feedback sulla qualità della collaborazione attiva.

Ai vantaggi che la PPP può produrre per il settore privato si affiancano quelli che possono derivarne per le autorità pubbliche. Per la UIF la *partnership* rappresenta una sede privilegiata in cui intercettare esigenze funzionali all'aggiornamento delle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché degli atti normativi dell'Unità, ed in cui condividere propri studi e analisi aggregate. Ciò consentirà di intercettare tempestivamente specifiche esigenze manifestate dai soggetti obbligati e di valutare le modalità di riscontro che l'Unità può fornire.

La prima riunione della PPP strategica nazionale si è tenuta, in forma plenaria, nel novembre 2025. Sono state svolte riflessioni sul quadro normativo sovranazionale in tema di partenariati per la condivisione delle informazioni e sono state condivise le principali attività in corso a livello sovranazionale e nazionale. Si è convenuto di dedicare particolare attenzione ai temi i) dell'adeguata verifica a distanza e dei furti di identità nonché all'utilizzo di data base pubblici e di altre tecnologie per finalità di prevenzione e ii) delle truffe e della ricorrenza di tale fenomeno nei flussi informativi ricevuti dalla UIF, in particolare nell'ambito delle segnalazioni di operazioni sospette e dei rapporti di collaborazione nazionale e internazionale. Individuati i temi da affrontare in via prioritaria, è in corso la costituzione di gruppi di lavoro misti con specifici mandati e tempi di realizzazione.

soggetti obbligati e di workshop tematici; la divulgazione di questionari come quello c.d. QUASAR per il monitoraggio della qualità del flusso segnalatico; la restituzione del feedback relativo alle segnalazioni; la sottoposizione a consultazione pubblica dei provvedimenti normativi della UIF.

⁶⁰ Cfr. articoli 12, 38, 39 e 55 del D.lgs. 231/2007 in materia di segreto d'ufficio e tutela della riservatezza inerente alle SOS e alle informazioni antiriciclaggio.

⁶¹ Precedenti forme di condivisione con i soggetti obbligati sono state già sperimentate nella prassi se si pensa all'attività di collaborazione avviata nel 2007 tra il gruppo interbancario Comitato antiriciclaggio ABI ARMA e l'allora UIC, finalizzata alla codifica di una procedura informatica di profilazione del rischio di riciclaggio e della raccolta delle informazioni per la conoscenza del cliente. Più recentemente, sono state avviate modalità di collaborazione bilaterale con le funzioni AML e *audit* di alcuni intermediari, al fine di condurre accertamenti mirati su anomalie legate all'uso del contante presso dipendenze ubicate in specifiche aree territoriali considerate "a rischio", previamente individuate dalla UIF sulla base delle analisi delle comunicazioni oggettive e dell'esame dei report di audit messi a disposizione dalle citate funzioni.

B – Il quadro internazionale

b.1 GAFI – Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale

Luglio 2025 – Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks

A luglio 2025 il GAFI ha pubblicato il documento *Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks*, volto a illustrare i principali metodi di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, i rischi e i trend emergenti e gli elementi di contesto che incidono sull'esposizione al rischio di finanziamento del terrorismo di ciascun paese. Il rapporto è stato elaborato da un gruppo di lavoro co-presieduto dal Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) dell'ONU e si basa sui contributi forniti da un ampio novero di giurisdizioni appartenenti alla rete globale del GAFI, dal settore privato e dall'accademia. Esso prende in considerazione non solo i modi operanti dei gruppi terroristici destinatari di sanzioni finanziarie da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ISIL e Al-Qaeda) e rilevanti nell'ambito degli standard del GAFI, ma anche di quelli di ulteriori soggetti designati a livello regionale o domestico in conformità alle specifiche risoluzioni dell'ONU.

Il rapporto evidenzia che le modalità di finanziamento del terrorismo risultano sempre più diversificate: accanto ai metodi ormai consolidati, come il contante e i circuiti informali quali *hawala* e servizi simili (HOSSPs), risulta in aumento il ricorso ai servizi bancari online. Si stanno diffondendo inoltre forme di finanziamento attraverso piattaforme digitali quali social media, applicazioni di messaggistica istantanea e siti di crowdfunding, la cui integrazione con servizi di pagamento consente ai finanziatori di disporre donazioni senza l'assoggettamento a forme di adeguata verifica. Risulta parimenti crescente l'utilizzo di criptoattività e il ricorso a strumenti di offuscamento di tali transazioni (*anonymity-enhancing tools*). Le operazioni di finanziamento sono peraltro sempre più decentralizzate, in prevalenza mediante hub regionali e cellule autofinanziate. Emerge anche la minaccia rappresentata dai cosiddetti *lone individuals*, che fondano il loro sostentamento su strategie di microfinanza basate su una combinazione di fonti lecite e illecite (gioco d'azzardo, social media, sostentamento familiare, attività criminali minori) particolarmente difficili da intercettare a causa della loro limitata impronta finanziaria. Infine, dal punto di vista geografico, il rapporto identifica l'Africa subsahariana, in particolare il Sahel, come il principale centro di attività delle organizzazioni terroristiche.

Il documento si conclude con una serie di *recommended actions* rivolte ad autorità e settore privato, tra le quali viene messa in risalto l'istituzione di PPP per la condivisione di informazioni e per una migliore comprensione di rischi e di indicatori di anomalia per l'individuazione di possibili condotte di finanziamento.

Luglio 2025 – International Co-operation on Money Laundering Detection, Investigation, and Prosecution Handbook

A luglio 2025 il GAFI ha pubblicato l'*International Co-operation on Money Laundering Detection, Investigation, and Prosecution Handbook*, redatto congiuntamente con il Gruppo Egmont, l'Interpol e l'UNODC. Esso mira a valorizzare le modalità attraverso le quali i meccanismi della collaborazione informale – caratterizzata da una maggiore fluidità negli scambi e da robusti presidi di sicurezza – possono essere efficacemente utilizzati a supporto di quella formale nel contrasto al riciclaggio transfrontaliero, per accelerare le indagini ed evitare la dispersione degli asset illeciti.

Il documento è suddiviso in due parti. Nella prima sono passati in rassegna i differenti obiettivi della collaborazione formale (es. assistenza giudiziaria internazionale) rispetto a quella informale e sono illustrate le caratteristiche e gli aspetti positivi di quest'ultima in ciascuna delle sue quattro possibili forme: reti multilaterali (ad esempio la rete FIU.net delle FIU dell'UE); collaborazione bilaterale; collaborazione

“diagonale” tra autorità non omologhe; analisi congiunte. Sono anche descritte le possibili criticità degli scambi informali in un contesto caratterizzato in maniera crescente da una marcata prevalenza di fenomeni *cross-border* e di utilizzo di strumenti che ostacolano l’analisi delle attività illecite (es. IBAN virtuali e criptoattività). Vengono evidenziati, in particolare, l’esigenza di avere tempistiche di scambio sempre più rapide; il crescente volume dei flussi informativi che potrebbe porre problemi in termini di prioritizzazione del loro trattamento; la necessità, a fronte dei primi due aspetti, di mantenere standard qualitativi elevati; la disomogeneità nell’accesso alle informazioni e, con riferimento alle sole autorità investigative, le possibili difficoltà nell’individuare la controparte più appropriata in caso di presenza di più autorità competenti nel paese ricevente.

La seconda parte del documento si sofferma su strumenti e buone prassi nella collaborazione internazionale informale, dapprima con indicazioni di carattere generale e successivamente con riferimento alle varie fasi di prevenzione e contrasto. Come indicazioni di natura generale, viene posto l’accento su strumenti volti a favorire una maggiore qualità degli scambi, come l’utilizzo di formati e template e linee guida operative, meccanismi di feedback, fluido coordinamento domestico con le varie autorità che detengono le informazioni oggetto della richiesta di collaborazione, nonché su presidi di confidenzialità e integrità delle informazioni. Con specifico riguardo alle fasi di *detection* e *investigation* sono indicati, ad esempio, l’utilizzo di strumenti come il sistema Ma3tch di FIU.net, che permette di incrociare dati in maniera anonimizzata e di individuare le FIU che detengono informazioni su soggetti o rapporti di interesse, evitando in tal modo l’inoltro di richieste a FIU non competenti, nonché buone prassi adottate a supporto della collaborazione diagonale, quali l’iniziativa Interpol’s I-FIU Connect, che consente alle FIU di reperire informazioni di natura criminale presenti nel database dell’Interpol. Sono altresì fornite indicazioni con riferimento alla fase *transiting into investigation and prosecution* e all’acquisizione e formazione delle prove da parte dell’Autorità giudiziaria; sono descritte, in particolare, le modalità attraverso le quali la collaborazione informale può orientare la successiva formale acquisizione degli elementi probatori facendo sì che le richieste di assistenza giudiziaria siano più mirate ed efficaci. Infine, il documento è accompagnato da tre sintetiche guide pratiche rivolte rispettivamente a FIU, autorità investigative e autorità responsabili delle attività di assistenza giudiziaria internazionale che compendiano i contenuti dell’*handbook* e offrono indicazioni mirate per ciascuna autorità.

Novembre 2025 – Asset Recovery Guidance and Best Practices

A novembre 2025 il GAFI ha pubblicato il documento *Asset Recovery Guidance and Best Practices*, volto a fornire indicazioni per autorità e operatori, anche attraverso casi studio, per la corretta implementazione degli standard in materia, oggetto di recente revisione⁶².

La guida è suddivisa in numerosi capitoli, dedicati ai diversi ambiti su cui intervengono gli standard. Viene in primo luogo rimarcato che questi richiedono ai paesi di considerare l’*asset recovery* come una priorità e sono fornite indicazioni a *policymaker* e autorità per definire linee strategiche e meccanismi operativi e di coordinamento. Sono in secondo luogo illustrate nel dettaglio le attività di individuazione e tracciamento degli asset da aggredire e sono richiamati utili esempi di PPP sviluppatasi al riguardo, soprattutto con riferimento a criptoattività e *blockchain* (T3 Financial Crime Unit e The Beacon Network). Il documento si sofferma poi sulle misure provvisorie previste dagli standard per il tempestivo blocco dei beni, tra cui il potere di sospensione delle operazioni sospette da parte della FIU e/o di altra autorità, esercitabile sul fronte domestico o su quello della collaborazione internazionale. In particolare sono dettagliati presupposti e modalità per l’esercizio del potere di sospensione, per l’eventuale proroga (ove ammessa dalla legge nazionale) e per la revoca del provvedimento; con riferimento alla cooperazione internazionale, sono prospettate varie ipotesi di interazione tra autorità omologhe o di natura “diagonale”, fermo restando il potere di queste ultime di rifiutare richieste provenienti da autorità diverse, in

⁶² Cfr. UIF, *Quaderni dell’antiriciclaggio – Rassegna normativa*, I semestre 2025.

conformità con il rispetto dei principi di autonomia e indipendenza delle FIU. Il documento contiene infine indicazioni sulle misure di confisca e in particolare su quelle in assenza di condanna (*non-conviction based confiscation*) introdotte in sede di revisione degli standard sulla collaborazione internazionale formale e informale in materia di *asset recovery* e sulle misure di gestione dei beni confiscati e di tutela dei diritti dei soggetti interessati.

b.2 Unione europea

Regolamento UE/2025/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 2025 che modifica i regolamenti UE/2010/1092, UE/2010/1093, UE/2010/1094, UE/2010/1095, UE/2014/806, UE/2021/523 e UE/2024/1620 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti

Nella Gazzetta Ufficiale UE del 21 ottobre 2025 è stato pubblicato il regolamento UE/2025/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica i regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza (AEV)⁶³, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)⁶⁴, del Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB)⁶⁵ e dell'AMLA⁶⁶, al fine di semplificare gli obblighi di informazione nel settore bancario e finanziario e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli intermediari.

Il regolamento prevede che: a) le autorità europee di vigilanza esaminino, in pareri resi alla Commissione, il funzionamento degli atti legislativi dell'Unione, indicando l'opportunità di rimuovere eventuali obblighi di informazione e divulgazione ritenuti ridondanti o obsoleti, anche nella normativa nazionale di recepimento⁶⁷; b) le stesse autorità e l'AMLA propongano modifiche a norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione e a orientamenti e raccomandazioni dalle stesse emanate. Ciò al fine di rimuovere eventuali obblighi informativi ritenuti obsoleti o ridondanti, in quanto derivanti da incoerenze legislative o da casi di sovraregolamentazione⁶⁸.

Inoltre, per favorire l'efficienza nella raccolta e nell'uso delle informazioni acquisite dalle autorità europee di vigilanza, dal CERS, dall'SRB, dalla BCE⁶⁹ e dall'AMLA, il regolamento prevede forme di condivisione delle informazioni ottenute nello svolgimento dei propri compiti.

⁶³ L'Autorità bancaria europea (EBA), istituita dal regolamento UE/2010/1093; l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita dal regolamento UE/2010/1094, e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita dal regolamento UE/2010/1095.

⁶⁴ Istituito dal regolamento UE/2010/1092.

⁶⁵ Istituito dal regolamento UE/2014/806.

⁶⁶ Regolamento UE/2024/1620 (AMLAR).

⁶⁷ In base ai pareri resi dalle autorità europee di vigilanza, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa (cfr. articoli 2, 3, e 4).

⁶⁸ Cfr. articoli 2, 3, 4 e 7 per le modifiche apportate ai regolamenti istitutivi, rispettivamente, dell'EBA, dell'EIOPA, dell'ESMA e dell'AMLA. A tal fine, il legislatore europeo impegna le autorità europee di vigilanza a istituire, in stretta cooperazione con il CERS, la BCE, l'AMLA e l'SRB, un punto di contatto unico permanente presso il quale possono essere segnalati eventuali obblighi informativi obsoleti, duplicati o ridondanti.

⁶⁹ Limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento UE/2013/1024 (regolamento SSM).

Per quanto in particolare concerne l'AMLA, il nuovo art. 92-bis dell'AMLAR stabilisce che l'Autorità: a) richieda informazioni ad altre autorità⁷⁰, invece di rivolgersi ai soggetti obbligati⁷¹; b) debba condividere con altre autorità, periodicamente o caso per caso, le informazioni ottenute nell'esercizio dei propri compiti da soggetti obbligati o da altre autorità⁷², accertandosi che l'autorità richiedente sia autorizzata a ottenere tali informazioni e nel rispetto degli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati. È altresì stabilito che l'AMLA e i supervisori del settore finanziario possono consentire l'accesso alle informazioni ottenute a soggetti obbligati, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in relazione a tali informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, purché siano state adottate le misure necessarie per anonimizzare le informazioni e per proteggere quelle riservate. Le informazioni sono inoltre condivise solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.

Regolamento delegato UE/2026/46 della Commissione del 3 dicembre 2025 che modifica il regolamento delegato UE/2016/1675 per aggiungere la Russia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

Il regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 9 gennaio 2026, inserisce la Federazione russa tra i paesi terzi i cui regimi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

Tale inserimento trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1-bis del regolamento delegato UE/2025/1184 della Commissione del 10 giugno 2025, aggiunto al primo tramite regolamento delegato UE/2025/1393 della Commissione dell'8 luglio 2025. Il citato articolo impone alla Commissione di concludere entro il 31 dicembre 2025 il riesame dei paesi terzi che non sono individuati come paesi esortati ad agire o come paesi soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI (giurisdizioni in *grey list* o *black list*), ma la cui adesione a quest'ultimo risulta sospesa.

Su tali basi, il regolamento richiama la sospensione della membership GAFI della Russia, disposta nel 2023 a causa della grave violazione da parte del paese dei principi fondamentali del Gruppo a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Il riesame condotto dalla Commissione individua, inoltre, una serie di carenze strategiche con riferimento all'indipendenza della FIU russa (Rosfinmonitoring) e alla collaborazione di questa con altri paesi, alla normativa in materia di trasparenza della titolarità effettiva e di cryptoattività, tali da esporre il mercato unico a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che dovrebbero pertanto essere mitigati attraverso il listing del paese.

Protocollo d'intesa tra l'AMLA e la BCE per la cooperazione e lo scambio di informazioni

Il 3 luglio 2025 l'AMLA ha annunciato la stipula del protocollo d'intesa con la BCE previsto dall'art. 92, par. 3, dell'AMLAR, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le due autorità nelle rispettive funzioni di supervisione.

⁷⁰ L'art. 92-bis dell'AMLAR definisce "altre autorità", ai fini della relativa disciplina, tra le altre, il CERS, l'EBA, l'EIOPA, l'ESMA, l'SRB, le autorità di risoluzione di cui all'art. 3, par. 3, della direttiva UE/2014/59 e le autorità che compongono il meccanismo di vigilanza unico di cui all'art. 2 del regolamento SSM.

⁷¹ Resta fermo il potere dell'AMLA di ottenere informazioni dai soggetti obbligati nei casi in cui la richiesta ad altre autorità sia infruttuosa, sia necessaria un'azione urgente o sia comunque necessario ottenere le informazioni dai soggetti obbligati per adempiere le proprie funzioni istituzionali.

⁷² In tali casi l'AMLA è tenuta a informare l'autorità o il soggetto obbligato dal quale ha ottenuto l'informazione condivisa, salvo che l'informazione stessa sia stata anonimizzata o altrimenti modificata, aggregata o trattata per proteggere le informazioni riservate, inclusi i segreti commerciali, e i dati personali.

Il protocollo stabilisce un quadro generale di regole operative allo scopo di garantire una cooperazione efficiente, efficace e tempestiva, valorizzando le sinergie nel rispetto dell'autonomia del ruolo e delle competenze di ciascuna autorità.

In particolare, il paragrafo 7 delinea tre modalità operative di scambio informativo: a) su base continuativa, per i documenti inclusi nell'allegato al protocollo, considerati sempre necessari per le funzioni di supervisione⁷³, che ciascuna autorità si impegna a trasmettere non appena disponibili; b) su semplice richiesta scritta, per le informazioni connesse a specifiche procedure di vigilanza prudenziale e per quelle necessarie alla valutazione del rischio degli enti creditizi e finanziari, se non rientrano tra quelle previste dal citato allegato; c) su richiesta scritta formale, specificando almeno la tipologia di informazioni, la finalità per cui le stesse sono richieste e le eventuali ragioni di urgenza.

Il paragrafo 8 impegna le autorità a cooperare nell'ambito dell'attività di supervisione e a coordinare le rispettive iniziative, in particolare nell'applicazione delle misure amministrative e nell'irrogazione di sanzioni pecuniarie e penali di mora⁷⁴.

Il paragrafo 9 tutela la riservatezza delle informazioni scambiate ai sensi del protocollo, obbligando ciascuna autorità a garantire la confidenzialità delle informazioni classificate come riservate e a richiedere in via preventiva, per l'eventuale divulgazione, il consenso scritto dell'autorità che ha fornito l'informazione. Il consenso non è richiesto se l'informazione viene utilizzata ai fini della trasmissione a una FIU ovvero in relazione a procedimenti penali derivanti dalla violazione delle regole nazionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Protocollo d'intesa multilaterale tra l'AMLA e le autorità europee di vigilanza per la cooperazione e lo scambio di informazioni

Il 3 luglio 2025 l'AMLA ha annunciato la conclusione con le tre autorità europee di vigilanza – EBA, ESMA ed EIOPA – del protocollo d'intesa multilaterale previsto dall'art. 91, par. 2, dell'AMLAR.

Il protocollo introduce una cornice generale in materia di cooperazione e scambio informativo tra le predette autorità, allo scopo di garantire efficienza, efficacia e tempestività nello svolgimento delle rispettive funzioni e, in particolare, nello sviluppo di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, orientamenti e raccomandazioni.

Il paragrafo 6 impegna le autorità a scambiarsi tutte le informazioni necessarie per l'efficace svolgimento delle rispettive funzioni, tra cui quelle relative ai possibili impatti dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sulla solidità di un ente creditizio o sulla sua capacità di adempiere agli obblighi antiriciclaggio⁷⁵, quelle più generali relative alla stabilità finanziaria nonché quelle connesse a situazioni che richiedono un'azione congiunta. Per l'attività di regolamentazione, il paragrafo 8 prevede che i Presidenti delle autorità, in occasione di incontri periodici su base bilaterale o multilaterale, discutano

⁷³ Ad esempio: le decisioni adottate nell'ambito delle verifiche di idoneità (*fit and proper assessment*) di esponenti di intermediari che rientrano nell'esclusiva competenza di supervisione prudenziale della BCE e che sono anche soggetti obbligati selezionati dall'AMLA, se includono valutazioni dei profili antiriciclaggio; i risultati della valutazione e classificazione dei rischi antiriciclaggio condotte dall'AMLA sui soggetti obbligati selezionati nonché le principali misure amministrative di rigore applicate dall'Autorità (*temporary ban*, restrizione o limitazione dell'attività).

⁷⁴ A tal fine, il paragrafo 5 riconosce l'importanza della partecipazione incrociata dei vertici di entrambe le autorità alle riunioni in cui si discutono argomenti di potenziale interesse comune, prevedendo che il Presidente del Supervisory Board della BCE possa invitare il Presidente dell'AMLA, in qualità di osservatore, alle riunioni che vertono su questioni che rientrano nel mandato dell'Autorità, mentre un rappresentante del Supervisory Board deve essere invitato come osservatore nei meeting del General Board dell'AMLA, in composizione di supervisione, negli stessi casi.

⁷⁵ Il paragrafo 7 prevede che ciascuna autorità possa formulare alle altre specifiche richieste. In tal caso, l'autorità che riceve la richiesta valuta se fornire le informazioni in suo possesso nel rispetto della tutela della riservatezza. Il paragrafo 9 ribadisce che ciascuna autorità è tenuta al rispetto del segreto d'ufficio in relazione alle informazioni riservate ottenute mediante gli scambi previsti dal protocollo.

le priorità dei rispettivi ambiti, per individuare possibili opportunità di collaborazione e garantire omogeneità negli approcci.

Relazione dell'EBA sul funzionamento dei collegi antiriciclaggio nel 2024 e nel 2025

Il 22 ottobre 2025 l'EBA ha pubblicato la quinta e ultima relazione sul funzionamento dei collegi di supervisione antiriciclaggio⁷⁶, a conclusione del monitoraggio svolto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 maggio 2025⁷⁷.

L'Autorità ritiene che le autorità competenti, nel periodo osservato, abbiano complessivamente utilizzato con efficacia i collegi per lo scambio di informazioni e il miglioramento della qualità e dell'effettività della supervisione, evidenziando che risultano ampiamente attuati molti dei punti chiave per il successo dello strumento: la definizione degli elementi strutturali dei collegi (ad esempio la sottoscrizione degli accordi di cooperazione tra supervisori), il miglioramento della qualità degli approfondimenti in seno ai collegi e della cooperazione tra membri e osservatori.

L'EBA sottolinea anche l'esistenza di possibili aree di miglioramento in materia, già delineate nel precedente report del 2024 e non ancora sufficientemente attuate: a) un maggiore utilizzo dell'approccio basato sul rischio nell'organizzazione e nel funzionamento dei collegi, in primo luogo da parte delle autorità capofila; b) una più ampia attenzione verso l'identificazione di questioni trasversali e, conseguentemente, nell'adozione di un approccio comune per affrontarle; c) una maggiore condivisione delle prassi e delle esperienze di vigilanza all'interno dei collegi.

La UIF partecipa ai collegi AML/CFT, in qualità di osservatore, sulla base di accordi sottoscritti con l'Unità SNA nel 2022 (*Individual terms of participation*). Nelle riunioni dei collegi la UIF ha fornito contributi in tema di quantità e qualità della collaborazione attiva e approfondimenti specifici su casi di rilevanza transnazionale emersi in sede ispettiva o su richiesta di altre autorità.

Relazione dell'EBA sugli approcci delle autorità competenti per la vigilanza antiriciclaggio del settore bancario dell'Unione europea

L'8 ottobre 2025 l'EBA ha pubblicato⁷⁸ la relazione finale sugli approcci adottati dalle autorità competenti per la vigilanza antiriciclaggio del settore bancario dell'Unione europea, punto di arrivo del monitoraggio condotto tra il 2018 e il 2024 sull'efficacia della supervisione antiriciclaggio e della cooperazione nazionale e internazionale⁷⁹.

⁷⁶ L'obiettivo principale dei collegi è fornire alle autorità di vigilanza antiriciclaggio un set informativo completo e aggiornato sull'esposizione dei soggetti vigilati transfrontalieri a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo *cross-border*, in modo da poter adottare le misure necessarie ad affrontare tali rischi in modo tempestivo. I collegi di supervisione antiriciclaggio sono previsti ai sensi dell'art. 57-bis, par. 4, della direttiva UE/2015/849 (AMLDIV); ulteriori previsioni sono contenute nelle linee guida congiunte emanate a dicembre 2019 dalle autorità europee di vigilanza, mentre nell'ordinamento giuridico italiano i collegi di supervisione sono menzionati dall'art. 7 del D.lgs. 231/2007. Ai sensi della sesta direttiva antiriciclaggio i "collegi di supervisione AML/CTF" sono definiti come "una struttura permanente per la cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della supervisione di un gruppo o di un soggetto che opera in uno Stato membro ospitante o paese terzo" (art. 2, n. 8); sono quindi disciplinati dagli articoli 49 e 50, rispettivamente per il settore finanziario e non finanziario.

⁷⁷ L'EBA ha già pubblicato report sul monitoraggio del funzionamento dei collegi di supervisione antiriciclaggio nel 2021, 2022, 2023 e 2024. Durante l'ultimo monitoraggio sono stati raccolti dati sui 258 collegi attivi e sono stati monitorati attivamente 9 collegi.

⁷⁸ In base agli articoli 1, 8, 9 e 29 del regolamento UE/2010/1093 è affidato all'EBA, tra l'altro, il compito di garantire pratiche di vigilanza efficaci e coerenti, contribuire all'applicazione coerente ed efficace del diritto dell'Unione e alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione europea per scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

⁷⁹ Nel periodo indicato, l'Autorità ha preso in considerazione gli approcci di vigilanza di 40 autorità nazionali competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'Autorità giudica complessivamente migliorati entrambi i profili. Per il primo, ritiene che le autorità nazionali competenti abbiano compiuto passi significativi nell'utilizzare tutti gli strumenti di vigilanza previsti dal quadro normativo, giungendo a una supervisione più coerente, integrata ed efficace. Nello specifico, l'EBA sottolinea i progressi nell'adozione di un approccio basato sul rischio in cui confluiscano strategie, pianificazione e regolamentazione dedicati alla vigilanza antiriciclaggio.

Per il secondo, la relazione riconosce gli sforzi attuati nel rafforzamento del coordinamento e dello scambio informativo con le altre autorità coinvolte nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sottolineando il rilievo in tal senso degli accordi di cooperazione con le FIU, le autorità fiscali nazionali e le altre autorità che condividono responsabilità di vigilanza, anche prudenziali, oltre che degli accordi di cooperazione internazionale.

La relazione conclude i lavori dell'EBA su tali ambiti e fornisce all'AMLA il quadro aggiornato dello stato della vigilanza antiriciclaggio sul settore bancario dell'Unione, rappresentando una possibile base per la supervisione da parte della nuova autorità.

L'EBA individua quali aree prioritarie di intervento: a) il rafforzamento della vigilanza antiriciclaggio, attraverso una chiara definizione di strategie, strumenti e metodologie di supervisione nonché una rinnovata attenzione alle pianificazioni annuali delle attività di vigilanza; b) il miglioramento della cooperazione nazionale, con particolare riferimento alla collaborazione e allo scambio informativo con la vigilanza prudenziale⁸⁰ e con le FIU, oltre che con le autorità fiscali; c) il rafforzamento della cooperazione internazionale, per il quale si ritiene indispensabile la stipula di accordi con controparti di paesi terzi e una vigilanza più approfondita dei rischi antiriciclaggio dei principali gruppi bancari attivi a livello internazionale.

Con specifico riferimento alla cooperazione nazionale (lett. b), si osserva che la UIF già presta ampia collaborazione alle autorità di supervisione AML e prudenziale trasmettendo gli esiti dell'attività di controllo svolta nonché, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, ogni altra informazione rilevata nello svolgimento della propria attività istituzionale di possibile interesse delle citate autorità. In proposito è in fase di elaborazione l'aggiornamento del testo del Protocollo d'intesa tra UIF, Dipartimento Vigilanza bancaria e Finanziaria e Unità di Supervisione e Normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia.

Relazione dell'EBA sul contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legati a servizi in cryptoattività.

Il 6 ottobre 2025 l'EBA ha pubblicato una relazione sul contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legati a servizi in cryptoattività, che analizza le principali esperienze di vigilanza delle autorità nazionali competenti per la supervisione antiriciclaggio, nonché della stessa EBA, prima e dopo l'entrata in vigore del regolamento UE/2023/1113 (MiCAR)⁸¹.

L'Autorità individua i seguenti principali rischi del comparto nel periodo precedente all'entrata in vigore del MiCAR: operatività di *crypto assets service providers* (CASPs) e di emittenti di criptovalute in assenza di controlli all'accesso al mercato da parte delle autorità competenti; *forum shopping* nei paesi dove i controlli risultano più blandi; abusi della disciplina eccezionale della sollecitazione inversa⁸²; carenze nelle

⁸⁰ Ad esempio, integrando le metodologie di valutazione dei rischi in materia di riciclaggio e di prevenzione del terrorismo nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

⁸¹ La relazione si basa su molteplici dati raccolti dall'EBA comprendenti tra l'altro: informazioni fornite dalle autorità di vigilanza nazionali responsabili dell'autorizzazione, della registrazione e del rilascio delle licenze dei *virtual assets service providers* (VASPs), dei *crypto assets service providers* (CASPs) e degli emittenti di criptovalute; *peer review* condotte dall'Autorità; informazioni presenti nel database antiriciclaggio EuReCa.

⁸² Prestazione di servizi o attività per le cryptoattività da parte di un'impresa di un paese terzo su iniziativa esclusiva di un cliente che risiede nell'Unione. Cfr. anche gli [orientamenti](#) emanati in materia dall'ESMA.

policy e nelle procedure antiriciclaggio da parte dei soggetti operanti nel settore; opacità nella struttura organizzativa e nella ricostruzione della titolarità effettiva degli operatori.

La relazione valuta con favore il mutato quadro legislativo europeo, del quale sottolinea l'idoneità a ridurre in modo significativo i rischi di criminalità finanziaria, riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati al settore e a migliorare la resilienza del sistema finanziario europeo, promuovendo un mercato più sicuro e trasparente in materia di cryptoattività. MiCAR e il rafforzamento della normativa di settore rendono più robusti i presidi antiriciclaggio introducendo, tra l'altro, un regime armonizzato di autorizzazione e passaporto europeo, requisiti di governance più rigorosi, maggiore trasparenza sulla titolarità effettiva e un'integrazione completa degli obblighi antiriciclaggio.

L'efficacia del nuovo regime dipenderà anche da un attento monitoraggio delle attività non autorizzate, da un'approfondita valutazione delle problematiche AML/CFT pregresse, da un'identificazione continua dei rischi e dalla supervisione delle entità collegate. Ugualmente importanti sono la solidità della cooperazione transfrontaliera, lo scambio informativo tra autorità competenti e la maggiore trasparenza tesa a evitare lo sfruttamento di eventuali lacune regolamentari.

Nel sottolineare la natura dinamica e in rapida evoluzione del settore, l'EBA evidenzia il ruolo cruciale delle autorità nazionali competenti nello svolgimento dei controlli sull'accesso al mercato (*gatekeeping*), nonché l'importanza di un approccio coerente, di uno scambio informativo costante e di un coordinamento nel continuo tra autorità.

Relazione dell'EBA sull'utilizzo degli strumenti di innovazione tecnologica applicati alla vigilanza antiriciclaggio (SupTech)

Il 12 agosto 2025 l'EBA ha pubblicato una relazione sull'utilizzo degli strumenti di innovazione tecnologica applicati alla vigilanza antiriciclaggio (*supervision technology* o *SupTech*)⁸³.

La relazione evidenzia che l'utilizzo degli strumenti *SupTech* nell'ambito della vigilanza antiriciclaggio, nonostante sia ancora in una fase iniziale⁸⁴, è in grado di offrire molteplici benefici, tra cui il miglioramento della qualità dei dati raccolti e utilizzati dalle autorità competenti per la supervisione, l'incremento della velocità e della tempestività dell'analisi e dei processi, la maggiore collaborazione tra autorità grazie a modalità più rapide di condivisione dei dati.

L'Autorità sottolinea anche le sfide nell'utilizzo di questi strumenti nella vigilanza antiriciclaggio, come l'esistenza di *framework* normativi parziali in materia di qualità e governance dei dati, risorse limitate a disposizione delle autorità, nuovi rischi operativi legati agli strumenti e difficoltà nella condivisione delle soluzioni e nei progetti adottati da ciascun supervisore.

Per affrontare tali sfide la relazione menziona numerose buone pratiche, tra cui la promozione di una cultura incentrata sul digitale, il rafforzamento della governance e dell'interoperabilità dei dati e il miglioramento della collaborazione tra autorità competenti europee.

⁸³ La relazione conclude il lavoro iniziato dall'Autorità nel novembre 2024, che ha coinvolto le autorità competenti per la vigilanza antiriciclaggio sull'utilizzo degli strumenti *SupTech*, e proseguito nel gennaio 2025 con un *workshop* dedicato.

⁸⁴ Secondo i dati raccolti dall'Eba presso 31 autorità competenti europee e 3 autorità competenti di paesi terzi, allo stato attuale sono stati ideati, sviluppati e prodotti 60 tra progetti e strumenti *SupTech*, dei quali il 47% è in produzione, il 38% in via di sviluppo e il 15% in fase di progettazione.

Parere dell'EBA sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo che interessano il settore finanziario dell'Unione europea

Il 28 luglio 2025 l'EBA ha pubblicato il quinto parere sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che interessano il settore finanziario della UE⁸⁵.

Il parere evidenzia l'esistenza di rischi connessi con la rapida innovazione tecnologica e il continuo cambiamento dei comportamenti criminali. Tra i principali rischi, l'Autorità menziona quelli relativi a: operatori del comparto FinTech e *crypto-assets*, che privilegiano la crescita e l'acquisizione di nuova clientela rispetto all'adozione di meccanismi di monitoraggio dell'operatività e di valutazione dei rischi sufficientemente robusti; *white labelling*⁸⁶, a causa della complessità degli accordi contrattuali, della distribuzione di prodotti e servizi finanziari da parte di soggetti non sottoposti agli obblighi antiriciclaggio e dalla natura transfrontaliera dell'attività; *virtual IBAN*, per l'anonimato degli intestatari e le difficoltà operative nell'attuazione degli obblighi di *transaction monitoring* e nel rintracciare operazioni sospette; corruzione, anche indipendentemente dal coinvolgimento di persone politicamente esposte; non *compliance* alle misure restrittive, a causa della crescente numerosità e complessità delle stesse; frodi nei pagamenti e *cybercrime*, in espansione soprattutto nella criminalità organizzata, anche alla luce dell'utilizzo delle nuove forme di intelligenza artificiale.

L'Autorità sottolinea inoltre alcune tendenze positive, individuabili nella riduzione complessiva dei rischi associati ai crimini fiscali, nella capacità delle autorità nazionali di contrastare il fenomeno del *de-risking*, nonché nel miglioramento della supervisione, grazie a una maggiore efficacia dei controlli antiriciclaggio verso alcune categorie di soggetti come banche e fondi di investimento.

Dal punto di vista dei settori di attività, la relazione indica che il livello di rischio è aumentato per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica, i *crypto-assets service providers* e le compagnie che offrono assicurazioni sulla vita.

I risultati contenuti nella relazione sottolineano infine la necessità di chiarezza normativa e di un'applicazione più coerente degli approcci basati sul rischio in tutto il settore finanziario dell'Unione, anche in vista dell'entrata a regime dell'*AML Package*.

⁸⁵ L'art. 6, par. 5, della direttiva UE/2015/849 prevede che l'EBA emani, con cadenza biennale, un parere sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul settore finanziario dell'Unione; il parere contribuisce alla valutazione sovranazionale dei rischi attribuita dallo stesso art. 6, par. 1, della direttiva alla Commissione ed è messo a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati come strumento di ausilio nell'attività di individuazione, gestione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il parere si basa sui dati raccolti dall'Autorità tra il gennaio 2022 e il dicembre 2024, tra l'altro, tramite questionari veicolati alle autorità nazionali competenti per la supervisione antiriciclaggio, *peer review* e nel database EuReCa.

⁸⁶ Soggetti (partner) che offrono i prodotti e i servizi finanziari di un istituto finanziario autorizzato (fornitore) con il proprio marchio. I partner non necessariamente rientrano nel perimetro dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, con ricadute dal punto di vista dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore, primo tra tutti quello di adeguata verifica, per il quale la responsabilità resta in capo al fornitore.

C – Normativa primaria

Decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 – Attuazione della direttiva UE/2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva UE/2011/16, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 dicembre 2025 il decreto legislativo n. 194 che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva UE/2023/2226 (DAC 8), in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che estende alle cripto-attività⁸⁷ gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni tra autorità⁸⁸.

Le disposizioni del capo III del decreto introducono a carico di specifiche categorie di prestatori di servizi per le criptoattività, denominati “con obbligo di comunicazione”⁸⁹, obblighi di adeguata verifica dei propri utenti e obblighi di comunicazione.

Gli articoli da 8 a 12 disciplinano le modalità di svolgimento degli obblighi di adeguata verifica, differenziati in base alla natura di persona fisica o giuridica dell'utente di criptoattività. In entrambi i casi le informazioni sono fornite dall'utente mediante autocertificazione e il prestatore di servizi per le criptoattività ha l'obbligo di confermarne la ragionevolezza in base ad altre informazioni in suo possesso, anche quelle eventualmente raccolte nell'ambito delle procedure di adeguata verifica della clientela prevista dalla normativa antiriciclaggio, qualora applicabile⁹⁰.

L'art. 13 introduce l'obbligo di comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui propri utenti e sulle relative criptoattività (è tra l'altro incluso il nome del tipo di criptoattività, l'importo lordo aggregato versato e ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni e cessioni a fronte di moneta fiduciaria). A tal fine, l'art. 15 impone ai soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni di registrarsi presso l'Agenzia delle Entrate.

L'art. 16 prevede che la Banca d'Italia e la Consob comunichino annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi del MiCAR.

I nuovi obblighi di comunicazione in materia fiscale relativi alle cripto-attività sono suscettibili di ampliare il patrimonio informativo accessibile alle FIU alla luce dell'*AML Package*, in particolare in relazione all'attuazione dell'art. 21 della sesta direttiva antiriciclaggio, che ricomprende anche le informazioni ottenute dalle autorità fiscali ai sensi dell'art. 8 della DAC 1.

⁸⁷ Le criptoattività erano state finora escluse dagli obblighi di comunicazione fiscale in quanto non ritenute classificabili come denaro detenuto in conti di deposito o in attività finanziarie. La direttiva DAC 8 rafforza così gli strumenti di cooperazione tra amministrazioni con l'obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale internazionale.

⁸⁸ La direttiva UE/2011/16 (DAC 1) ha stabilito per la prima volta l'obbligo per le istituzioni finanziarie di comunicare le informazioni sui conti finanziari alle amministrazioni fiscali, a loro volta tenute a scambiare tali informazioni con le controparti degli altri Stati membri. La direttiva è stata più volte modificata negli ultimi anni per ampliare il perimetro e i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia fiscale.

⁸⁹ Definiti dall'art. 6, comma 1, lett. i), come prestatori di servizi per le criptoattività o gestori di criptoattività che prestano uno o più servizi per le criptoattività consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione.

⁹⁰ L'art. 12 del decreto consente ai prestatori di servizi per le criptoattività con obbligo di comunicazione di avvalersi, per evitare una duplicazione di adempimenti, di autocertificazioni ottenute per altre finalità fiscali, se soddisfano i requisiti previsti dal decreto.

Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 – Attuazione della direttiva UE/2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva UE/2018/1673

Il decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025⁹¹ recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva UE/2024/1226⁹², che ha definito reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea e dei connessi obblighi informativi rafforzando il sistema di repressione penale⁹³.

In particolare, l’art. 3 del decreto ha introdotto nel Libro II del Codice penale il Capo I-*bis*, dedicato ai “delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, attribuendo rilevanza penale alle condotte che comportano: *a)* la violazione o l’elusione di divieti, obblighi o restrizioni imposti da una misura restrittiva dell’Unione o da disposizioni di legge nazionale che le attuano⁹⁴; *b)* la violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione o da disposizioni di legge nazionale che le attuano⁹⁵; *c)* la violazione di obblighi contenuti nell’autorizzazione allo svolgimento di attività, rilasciata dall’autorità competente, prescritta da una misura restrittiva dell’Unione⁹⁶.

Per i fatti che riguardano fondi, risorse economiche, beni, servizi, operazioni o attività di valore inferiore a euro 10.000⁹⁷, il legislatore ha previsto l’applicazione di sanzioni amministrative⁹⁸,

⁹¹ Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 gennaio 2026.

⁹² Cfr. UIF, [Quaderni dell’antriciclaggio – Rassegna normativa](#), I semestre 2024, pp. 24 e ss.

⁹³ Si tratta di “misure restrittive adottate dall’Unione europea sulla base dell’articolo 29 del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (art. 2, comma 1, lett. a) del decreto).

⁹⁴ Il nuovo art. 275-bis c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro chiunque: *a)* mette direttamente o indirettamente a disposizione di persone, entità, organismi o gruppi sottoposti a misure restrittive dell’Unione europea (c.d. soggetti designati), o stanza a vantaggio dei medesimi, fondi o risorse economiche; *b)* omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a soggetti designati o da questi posseduti, detenuti o controllati; *c)* conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, compresi l’affidamento o la prosecuzione dell’esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; *d)* importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; *e)* presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie. la violazione di obblighi o restrizioni imposti da una misura restrittiva dell’Unione, o da disposizioni nazionali attuative; *f)* utilizza, trasferisce a terzi o cede in altro modo fondi o risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da soggetti designati; *g)* presenta o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento. L’art. 275-quinquies sanziona penalmente anche le condotte di cui alla lettera d) commesse con colpa grave, purché riguardino prodotti inclusi nell’elenco delle attrezzature militari dell’Unione di cui al regolamento UE/2021/821 (c.d. dual use).

⁹⁵ Il nuovo art. 275-ter c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a sei anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro anche i soggetti designati (persone fisiche o rappresentanti legali di enti) che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell’Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell’Unione europea, omettono di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercitano diritti di proprietà, controllo, possesso o detenzione. Ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 211/2025, sono tuttavia esonerati dall’obbligo di fornire le informazioni coloro che esercitano una professione legale, se le informazioni stesse riguardano o sono fornite da un cliente, sempre che siano state apprese nel corso dell’esame della posizione giuridica del medesimo, o nell’esercizio di compiti di difesa o rappresentanza nel corso o in relazione a procedimenti dinanzi all’autorità giudiziaria.

⁹⁶ Il nuovo art. 275-quater c.p. prevede per tali fattispecie la reclusione da due a cinque anni e la multa da 25.000 a 150.000 euro.

⁹⁷ Ai fini della determinazione del valore, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

⁹⁸ Da euro 15.000 a euro 90.000 nel caso dell’art. 275-bis c.p.; da euro 5.000 a euro 45.000 nel caso dell’art. 275-ter c.p.; da euro 15.000 a euro 80.000 nel caso dell’art. 275-quater c.p.

attribuendone la competenza al MEF⁹⁹. L'accertamento e la contestazione di tali fattispecie sono rimessi alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, alle autorità di vigilanza di settore, alle amministrazioni interessate e alla UIF, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni¹⁰⁰.

Le nuove figure di reato – in particolare, le condotte di cui agli articoli 275-bis e 275-ter c.p. – e gli illeciti amministrativi introdotti dal legislatore potrebbero essere connessi con ipotesi di violazione di obblighi imposti dal D.lgs. 109/2007¹⁰¹, nel qual caso si porrebbero esigenze di coordinamento e di rispetto del principio del *ne bis in idem*¹⁰².

Inoltre, l'art. 3 del decreto ha introdotto specifiche circostanze aggravanti e attenuanti ad effetto speciale applicabili ai nuovi reati (artt. 275-sexies e 275-septies c.p.), ha previsto la confisca obbligatoria sia in forma diretta sia per equivalente¹⁰³ (art. 275-octies c.p.) e la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione (art. 275-novies c.p.).

L'art. 4 del decreto ha modificato il codice di procedura penale, includendo i nuovi reati tra quelli di competenza delle procure distrettuali, per i quali il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (PNA) può esercitare attività di coordinamento e funzioni di impulso. In proposito, il successivo articolo 10, che promuove il coordinamento e la cooperazione tra autorità, prevede che il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) istituita presso il Ministero degli Affari esteri e ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione europea informino, senza ritardo, il PNA fornendo notizie, informazioni e dati in loro possesso attinenti ai reati di nuova introduzione¹⁰⁴.

È stata infine estesa: *i*) alle nuove fattispecie penali la disciplina in materia di responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti, per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, ai sensi del D.lgs. 231/2001 (art. 6); *ii*) la tutela del *whistleblower* di cui al D.lgs. 24/2023 alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione (art. 7).

⁹⁹ Specifiche fattispecie di sanzioni amministrative sono inoltre state attribuite alla competenza dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del Ministero degli Affari esteri (UAMA), di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185.

¹⁰⁰ Art. 13-quater, primo comma, del D.lgs. 109/2007.

¹⁰¹ Artt. 5, 7 e 13 del D.lgs. 109/2007.

¹⁰² In proposito, mentre l'art. 13, comma 1, del D.lgs. 109/2007 contiene una clausola di salvaguardia che impedisce l'applicazione della sanzione amministrativa quando il fatto costituisce reato, l'art. 13, comma 2, non prevede nessuna disposizione di raccordo con eventuali fattispecie penali.

¹⁰³ Cfr. UIF, [Quaderni dell'antiriciclaggio – Rassegna normativa](#), I semestre 2025, pag. 20-21.

¹⁰⁴ Resta fermo l'obbligo di denuncia penale (cfr. art. 10, comma 1, del decreto).

D – Normativa secondaria e altri provvedimenti

d.1 UIF

31 dicembre 2025 – Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 sono state pubblicate le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette¹⁰⁵, emanate dalla UIF lo scorso 18 dicembre ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera d), e 35, comma 3, del D.lgs. 231/2007¹⁰⁶.

Le istruzioni sostituiscono le previgenti del 4 maggio 2011 e sono finalizzate a supportare i segnalanti nell'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva per accrescerne la qualità, in linea di continuità con gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023 e in attuazione dell'obiettivo n. 2 del Piano strategico UIF 2023-2025¹⁰⁷.

I contenuti del nuovo Provvedimento sono stati predisposti in collaborazione con la Guardia di Finanza, alla luce delle interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione nonché tenuto conto della consultazione pubblica svolta in argomento¹⁰⁸.

Dopo aver richiamato le fonti normative che disciplinano la materia e individuato i destinatari delle istruzioni sono fornite le principali definizioni applicabili, nonché delineati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Seguono specifiche indicazioni sul processo logico-valutativo che dalla rilevazione delle anomalie può condurre alla individuazione di un sospetto e all'invio di una segnalazione alla UIF. Le istruzioni precisano che il destinatario, quando ritiene che il sospetto non sussista, adotta a propria tutela accorgimenti volti ad agevolare la ricostruzione a posteriori delle valutazioni effettuate, conservando traccia delle stesse, anche in forma sintetica o con rinvio a eventuali documenti consultati.

Ulteriori previsioni riguardano la sospensione delle operazioni sospette, i flussi di ritorno elaborati dalla UIF a beneficio dei segnalanti nonché i rapporti che intercorrono tra l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e altre previsioni normative¹⁰⁹.

Talune disposizioni riguardano, inoltre, gli adempimenti organizzativi e procedurali richiesti ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle autorità di vigilanza di settore¹¹⁰ e, in particolare, la nomina del referente per le segnalazioni di operazioni sospette¹¹¹ e la procedura interna per

¹⁰⁵ I destinatari applicano le istruzioni a decorrere dal 1° luglio 2026.

¹⁰⁶ Una più ampia trattazione delle istruzioni sarà oggetto dell'approfondimento della Rassegna normativa del I semestre 2026.

¹⁰⁷ "Favorire la collaborazione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle segnalazioni" e, in particolare, l'obiettivo intermedio 2.2, "Adeguare la normativa e realizzare presidi qualitativi per assicurare il valore aggiunto informativo delle SOS sotto il profilo della coerenza delle informazioni e dell'adesione al modello segnaletico".

¹⁰⁸ La tavola di resoconto della consultazione pubblica, unitamente al testo delle istruzioni posto in consultazione e alla versione definitiva delle stesse, è consultabile a questo [link](#).

¹⁰⁹ Le istruzioni chiariscono che la segnalazione di operazioni sospette non è un adempimento da utilizzare in sostituzione di altri obblighi di informazione o segnalazione previsti da diverse fonti dell'ordinamento, come ad esempio la segnalazione al MEF in materia di violazione delle disposizioni del D.lgs. 231/2007 che riguardano il contante o la denuncia di reati; tali ulteriori obblighi informativi non devono tradursi in automatismi segnaletici.

¹¹⁰ Per i destinatari sottoposti alla supervisione delle autorità di vigilanza di settore restano ferme le disposizioni emanate da queste ultime.

¹¹¹ Le istruzioni individuano nel destinatario persona fisica o, in caso di soggetto diverso da persona fisica, nel legale rappresentante o in un suo delegato, il referente SOS ai fini delle interlocuzioni con la UIF. Il referente SOS è incaricato

l'adempimento dell'obbligo segnaletico¹¹². Tale procedura è individuata nel rispetto del principio di proporzionalità, avendo riguardo alle caratteristiche e alle dimensioni dei diversi destinatari: è obbligatoria per associazioni, studi professionali o società tra professionisti in cui è prevista l'istituzione di una funzione antiriciclaggio nonché per i destinatari non coincidenti con una persona fisica; è facoltativa se il destinatario è persona fisica e svolge la propria attività facendo ricorso a dipendenti o collaboratori per gli adempimenti antiriciclaggio, in assenza della predetta funzione.

Ulteriori indicazioni attengono alla registrazione al portale Infostat-UIF e alla compilazione della segnalazione. In proposito, sono state altresì aggiornate le indicazioni operative – c.d. manuale utente e guida operativa – prima contenute negli allegati al sopra richiamato Provvedimento del maggio 2011. Le indicazioni aggiornate in argomento sono a disposizione dei segnalanti all'interno del Portale Infostat-UIF.

d.2 Banca d'Italia

23 luglio 2025 – Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela

Il Provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2025, modifica le disposizioni del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire l'uso degli intermediari a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché le disposizioni del 30 luglio 2019 relative all'adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio.

L'intervento è finalizzato ad adeguare il quadro regolamentare in materia per renderlo applicabile anche ai prestatori di servizi per le criptoattività, che il D.lgs. 204/2024 (adottato in attuazione del regolamento UE/2023/1113) ha incluso tra gli intermediari destinatari degli obblighi antiriciclaggio, assegnando alla Banca d'Italia i relativi poteri di vigilanza AML/CFT¹¹³.

2 settembre 2025 – Rapporto della Banca d'Italia sull'uso di tecniche innovative nell'assolvimento obblighi AML

La Banca d'Italia ha pubblicato, nel settembre 2025, l'indagine qualitativa sull'adozione di strumenti innovativi per l'adempimento degli obblighi AML/CFT, condotta su un campione di banche di medie dimensioni, caratterizzate da una elevata propensione all'innovazione.

Il documento analizza i principali strumenti innovativi impiegati dagli intermediari ai fini AML/CFT e il relativo grado di diffusione, con particolare riferimento all'acquisizione della clientela, alla profilatura del rischio e al monitoraggio dell'operatività. In base alle evidenze raccolte, l'impiego di tecnologie innovative risulta maggiormente diffuso nella fase di *onboarding* della clientela, mediante l'utilizzo di identità digitali, firme digitali e strumenti di riconoscimento biometrico; risulta invece più contenuto il

di curare i rapporti con la UIF, conservare la documentazione relativa alle segnalazioni trasmesse, riscontrare tempestivamente le richieste informative e garantire la propria disponibilità in occasione di controlli. L'eventuale delega deve essere espressa e formalizzata, resa nota all'interno dell'organizzazione e attribuita a un soggetto dotato di indipendenza, autorevolezza e professionalità, in grado di operare con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Il delegato non può essere un soggetto esterno al destinatario o al gruppo di appartenenza; può coincidere con il responsabile della funzione antiriciclaggio, ma non con il responsabile della funzione di revisione interna. È ammessa la nomina di più delegati, purché adeguatamente motivata e coordinata, al fine di evitare carenze nella collaborazione attiva.

¹¹² La procedura concorre alla valutazione della corretta organizzazione del destinatario e rientra tra le misure di mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rilevanti anche ai fini della valutazione della gravità di eventuali violazioni. Essa disciplina, in modo proporzionato, ruoli, fasi operative, strumenti utilizzati e presidi di riservatezza nell'iter segnaletico.

¹¹³ Cfr. *Rassegna normativa* 1° semestre 2024 e 2° semestre 2024.

ricorso a soluzioni basate su big data, *advanced analytics* e intelligenza artificiale nei processi di monitoraggio transazionale.

Sono considerati i benefici e i rischi connessi all'utilizzo delle tecnologie innovative in ambito AML/CFT, richiamando, tra l'altro, i profili di rischio di natura ICT, di frode e di esternalizzazione, nonché gli aspetti organizzativi e di controllo rilevanti ai fini del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Si richiama l'importanza di adeguati assetti di governo e controllo dei processi AML/CFT e del coordinamento con i presidi di resilienza operativa digitale introdotti dal regolamento UE/2022/2554 (Digital Operational Resilience Act – DORA).

23 ottobre 2025 – Raccomandazioni della Banca d'Italia sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Il 23 ottobre 2025 la Banca d'Italia ha pubblicato le Raccomandazioni sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel quadro degli obblighi previsti dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. 231/2007 e delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni nonché degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea sui fattori di rischio ML/TF (EBA/GL/2021/02).

Le Raccomandazioni fanno seguito a un'indagine tematica avviata nel 2024 – finalizzata a verificare la coerenza delle soluzioni adottate rispetto al quadro regolamentare di riferimento e a individuare eventuali ambiti di miglioramento – e illustrano i principali profili emersi in relazione al processo di autovalutazione dei rischi ML/TF adottato dagli intermediari, con riferimento agli aspetti organizzativi, metodologici e di governance. Il documento si concentra sul ruolo della funzione antiriciclaggio, sul coinvolgimento delle altre funzioni aziendali e degli organi aziendali nonché sulle risorse dedicate all'esercizio.

Il testo esamina, inoltre, le metodologie utilizzate per la stima del rischio inerente, la valutazione delle vulnerabilità dei presidi e la determinazione del rischio residuo, anche con riguardo all'impiego di indicatori quantitativi e qualitativi, ai processi di aggregazione dei dati e alle modalità di conduzione dell'autovalutazione a livello di gruppo, incluse le componenti estere. Sono altresì trattati i flussi informativi verso gli organi aziendali, la reportistica, il monitoraggio delle azioni correttive, i profili di formazione del personale e il ruolo della funzione di revisione interna.

E – Giurisprudenza

e.1 Corte di Cassazione

Ottobre 2025 – Omessa segnalazione di operazioni sospette – presupposti per l'estensione del giudicato esterno favorevole

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 27695 del 16 ottobre 2025, si è pronunciata sulla facoltà della persona fisica sanzionata in via amministrativa per omessa segnalazione di operazioni sospette di avvalersi del giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso dall'intermediario bancario obbligato in solido nei confronti dell'Amministrazione.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in base ai principi civilistici in materia di obbligazioni solidali¹¹⁴, la pronuncia passata in giudicato, emessa nell'ambito di un giudizio fra l'Amministrazione e uno dei soggetti obbligati in solido, è suscettibile di dispiegare effetti favorevoli anche nei confronti degli altri co-obbligati, purché la decisione non sia dipesa da ragioni strettamente personali relative al soggetto che l'ha ottenuta¹¹⁵.

L'estensione del giudicato favorevole è inoltre subordinata anche alla condizione che tra il condebitore solidale che intende avvalersi della pronuncia e il creditore non si sia già formato un altro giudicato e che il giudicato esterno sia stato tempestivamente invocato¹¹⁶.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di Roma aveva annullato nei confronti dell'ente obbligato in solido la sanzione emessa dal MEF. In particolare, la citata Corte di Appello aveva evidenziato l'insussistenza dei presupposti per la contestazione di un'omessa segnalazione di operazione sospetta tenuto conto delle caratteristiche concrete dell'operatività¹¹⁷. Sussistendo, pertanto, le condizioni per l'estensione del giudicato esterno favorevole, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal preposto della banca e ha annullato anche nei suoi confronti il decreto sanzionatorio.

Novembre 2025 – Bancarotta patrimoniale distrattiva e autoriciclaggio – sussiste il concorso tra i reati solo se alla condotta distrattiva di somme di denaro segue un'autonoma attività dissimulativa di reimpiego in attività economiche e finanziarie

Con sentenza n. 37723 del 19 novembre 2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna per i reati di bancarotta patrimoniale distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e autoriciclaggio nella parte in cui, in riferimento a quest'ultima imputazione, la difesa contestava la mancata individuazione di una condotta dissimulativa, posto che tutte le operazioni di distrazione erano state effettuate attraverso gli ordinari canali bancari.

¹¹⁴ Art. 1306, comma 2, c.c. "Gli altri debitori possono opporla [la sentenza] al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore salva le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi".

¹¹⁵ Cfr., Cass., Sez. II civ., ord. n. 303 del 9 gennaio 2019 e Cass., Sez. I civ., sent. n. 2661 del 12 luglio 1976.

¹¹⁶ Cfr., Cass., Sez. VI civ., ord. n. 36713 del 15 dicembre 2022.

¹¹⁷ La Corte d'Appello di Roma aveva ritenuto giustificata la mancata effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta avuto riguardo all'apparente coerenza dell'operatività con l'attività svolta dalla società cliente e l'affidabilità del sistema antiriciclaggio del paese di stabilimento della società controparte che aveva effettuato i bonifici.

Nel caso in esame, l'amministratore delegato di una società poi fallita aveva trasferito beni aziendali e risorse finanziarie della stessa a due società allo stesso riconducibili, senza alcun corrispettivo.

La difesa dell'imputato aveva inoltre sostenuto l'impossibilità di configurare il reato di autoriciclaggio rispetto a condotte realizzate prima della dichiarazione di fallimento, momento di consumazione del reato presupposto.

Con riferimento al rapporto tra il reato di bancarotta patrimoniale distrattiva e quello di autoriciclaggio, la Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento secondo cui il semplice trasferimento di somme distratte a favore di imprese operative non è sufficiente a integrare il reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p., occorrendo a tal fine un *quid pluris* che evidenzia la natura dissimulativa della condotta rispetto alla provenienza delittuosa dei beni¹¹⁸.

Il concorso tra le due fattispecie di reato sussiste, pertanto, quando alla distrazione di somme di denaro segua un'autonoma attività dissimulativa di reimpiego delle stesse in operazioni economiche o finanziarie. In tali casi, infatti, si realizza sia la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia una successiva e distinta lesione dell'ordine giuridico-economico, derivante dall'inquinamento delle attività legali¹¹⁹.

I giudici di merito non avevano viceversa evidenziato la concreta idoneità delle operazioni distrattive a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Quanto alla questione dedotta dal ricorrente relativa al momento di consumazione del reato presupposto di bancarotta, la Corte di Cassazione ha rilevato che, anche in assenza della declaratoria di fallimento, le condotte distrattive realizzate dall'amministratore della società avrebbero comunque integrato il reato di appropriazione indebita¹²⁰, configurabile quale delitto presupposto di quello di autoriciclaggio¹²¹.

Laddove invece – rileva la Suprema Corte – si aderisse all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di fallimento costituisce una mera condizione di punibilità, in forza del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. in tema di ricettazione¹²², la sua assenza non avrebbe inciso sulla consumazione del reato di autoriciclaggio¹²³.

Novembre 2025 – reato di riciclaggio e reato presupposto – la Corte di Cassazione annulla con rinvio una sentenza di condanna per riciclaggio in cui non era stata dimostrata la provenienza illecita del denaro né individuato il reato presupposto

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 36435 del 7 novembre 2025, ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per il reato di riciclaggio emessa in secondo grado a carico di un imputato che aveva celato nel vano motore della propria autovettura una cospicua somma di denaro asseritamente ricevuta da un terzo.

¹¹⁸ Cfr., Cass., Sez. V pen., sent. n. 8851 del 1° marzo 2019 e Cass., Sez. V pen., sent. n. 38919 del 20 settembre 2019.

¹¹⁹ Cfr., Cass., Sez. II pen., sent. n. 13352 del 30 marzo 2023 e Cass., Sez. II pen., sent. n. 16059 del 27 maggio 2020.

¹²⁰ Ai sensi dell'art. 646 c.p.

¹²¹ Cfr., Cass., Sez. V pen., sent. n. 1203 del 14 gennaio 2020 e Cass., Sez. V pen., sent. n. 572 del 5 gennaio 2017.

¹²² Ai sensi dell'art. 648, comma 4, c.p.: "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

¹²³ Cfr., Cass., Sez. V pen., sent. n. 22143 del 7 giugno 2022.

Nel ricorso l'imputato aveva ricondotto la disponibilità del denaro al cosiddetto sistema *hawala*, una modalità informale di trasferimento di fondi originaria di alcune zone dell'Asia Centrale e del Medio Oriente, e aveva altresì contestato la mancata dimostrazione della provenienza illecita del denaro.

La Corte di Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per la configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione di tutti gli estremi storici e fattuali¹²⁴.

Il provvedimento del Tribunale, confermato in grado di Appello, non aveva invece fornito alcun elemento per individuare la provenienza delittuosa della somma di denaro intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato¹²⁵.

Risultava assente, inoltre, l'individuazione degli elementi di fatto idonei a ricondurre la condotta del ricorrente a una delle fattispecie tipiche previste dall'art. 648-bis c.p., così come mancava qualsiasi argomentazione idonea a chiarire per quali ragioni si sarebbe dovuto escludere un suo concorso nella commissione del reato presupposto, valutazione indispensabile alla luce della clausola di riserva contenuta nell'incipit della citata disposizione¹²⁶.

e.2 Corte di Giustizia dell'Unione europea

Giugno 2025 – la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 59 della Direttiva UE/2015/849, in materia di sanzioni antiriciclaggio comminabili per violazioni sistematiche della normativa AML

La Corte di Giustizia UE, con sentenza 19 giugno 2025, causa C-671/23, si è pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale sulla conformità all'articolo 59 della direttiva UE/2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio)¹²⁷ della normativa nazionale che consenta di qualificare una serie di violazioni (della medesima categoria o di categorie diverse) degli obblighi antiriciclaggio come distinte “violazione sistematiche” e, in quanto tali, idonee a comportare l'irrogazione di una separata sanzione.

La questione tra origine da un'ispezione condotta dalla Banca di Lituania nei confronti di un istituto di moneta elettronica, al cui esito erano state comminate otto sanzioni pecuniarie per altrettante violazioni delle disposizioni della legge nazionale lituana e delle istruzioni rivolte agli operatori dei mercati finanziari intese a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La Corte ha osservato che dalla formulazione dell'art. 59, par. 1 e 3, della citata direttiva, emerge che tale normativa delinea un quadro minimo di armonizzazione sia in ordine alle violazioni da sanzionare sia riguardo alle sanzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare.

La quarta direttiva non preclude, pertanto, a una normativa nazionale di stabilire che ciascuna violazione, accertata nel corso di un'ispezione, possa essere qualificata come distinta “violazione sistematica” e, come tale, soggetta a un'autonoma sanzione. La discrezionalità riconosciuta agli Stati

¹²⁴ Cfr., Cass., Sez. II pen., sent. n. 46773 del 21 dicembre 2021 e Cass., Sez. II pen., sent. n. 6584 del 23 febbraio 2022.

¹²⁵ Sulla necessità di individuare una specifica ipotesi di reato quale origine dei fondi cfr., Cass., Sez. II pen., sent. n. 39006 del 27 agosto 2018, Cass., Sez. II pen., sent. n. 29074 del 22 giugno 2018 e Cass., Sez. II pen., sent. n. 26301 del 23 giugno 2016.

¹²⁶ Art. 648-bis, comma 1, c.p.: “Fuori dei casi di concorso nel reato ...”.

¹²⁷ Art. 59, par. 1, della direttiva UE/2015/849: “Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi per lo meno alle violazioni gravi, reiterate, sistematiche, o che presentano una combinazione di tali caratteristiche, commesse dai soggetti obbligati ...”; par. 2: “Gli Stati membri provvedono affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni e le misure amministrative applicabili comprendano almeno ...”.

membri resta soggetta, tuttavia, ai limiti imposti dai principi generali del diritto dell'Unione e in particolare a quelli di effettività e proporzionalità.

La normativa lituana è stata ritenuta conforme al principio di effettività, poiché la possibilità di irrogare sanzioni distinte per ciascuna violazione sistematica svolge una funzione deterrente, scoraggiando gli operatori che abbiano già commesso una violazione dal compierne altre. Quanto al principio di proporzionalità, la Corte ha rilevato che la legge lituana prevede di tenere conto per l'irrogazione delle sanzioni delle circostanze del caso concreto nonché di commisurare la severità delle stesse alla gravità delle violazioni.

F – Documentazione¹²⁸**Ottobre 2025 – Istat, *L'economia non osservata nei conti nazionali, Anni 2020-2023***

Secondo il Rapporto, nel 2023 il valore aggiunto dell'economia non osservata — che comprende l'economia sommersa e quella illegale — stimato dall'Istat è stato di 217,5 miliardi di euro e ha rappresentato il 10,2% del PIL, in lieve aumento dal 10,0% rilevato nel 2020. La componente principale dell'economia sommersa è la sotto-dichiarazione del valore aggiunto, con 108,2 miliardi di euro (5,0% del PIL, 4,7% nel 2020). Segue il valore aggiunto connesso all'impiego di lavoro irregolare (77,2 miliardi di euro, 3,6% del PIL). La diffusione del sommerso economico è particolarmente elevata nei comparti degli Altri servizi alle persone, del Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione e delle Costruzioni. Prosegue, in misura molto contenuta, il ridimensionamento (in rapporto al PIL) dell'economia illegale, stimata in circa 20 miliardi di euro (0,9% del PIL, dall'1,1% del 2020). La componente principale dell'economia illegale stimata dall'Istat è il traffico di stupefacenti, con 15,3 miliardi di euro di valore aggiunto (dai 13,6 miliardi di euro nel 2020).

Novembre 2025 – Ministero dell'economia e delle finanze, *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva – Anno 2025*

Le stime dell'evasione fiscale e contributiva nel 2022 (*tax gap*), elaborate dall'Agenzia delle Entrate, dal Dipartimento delle finanze e dall'Istat, sono risultate comprese fra 98,1 e 102,5 miliardi di euro (di cui 89,7-90,9 miliardi di mancate entrate tributarie), con un incremento (a prezzi correnti) di circa 3,5 miliardi di euro rispetto al 2021. Con riferimento al solo obbligo tributario, il rapporto fra gettito sottratto all'erario e imposta potenziale (propensione al *gap*) è stato stimato fra il 16,9% e il 17,0%, con una riduzione di poco meno di 3 punti percentuali fra il 2018 e il 2022. Per l'IVA, l'Ires, l'Irap e l'Irpef sui redditi da lavoro autonomo e di impresa nel loro complesso, la propensione al *gap* è diminuita dal 38,2% del picco del 2004 al 26,4% nel 2022; la riduzione ha riguardato la sola componente di omessa o infedele dichiarazione di imposta (dal 35,2% al 21,5%). Nel periodo il calo più marcato è stato registrato dalla propensione al *gap* relativo all'IVA (dal 34,3% al 18,4%), mentre quello relativo all'Irpef sui redditi da lavoro autonomo e di impresa si è ridotto dal 62,1% a 59,8%. Le metodologie di calcolo degli indicatori sono descritte nell'*Appendice metodologica* allegata al documento.

Novembre 2025 – Tax Justice Network, *The State of Tax Justice 2025*

Secondo le stime del Tax Justice Network (TJN), nel periodo 2016-2021 le strategie fiscali delle multinazionali statunitensi hanno determinato perdite di tassazione nel mondo per circa 495 miliardi di dollari (circa il 29% delle perdite totali di 1.700 miliardi di dollari). Gli stessi Stati Uniti hanno perso 574 miliardi di dollari di entrate fiscali (di cui 271 miliardi di dollari dalle proprie multinazionali). In Europa i paesi con maggiori perdite da abusi fiscali delle imprese sono Francia e Germania (116,8 e 109,9 miliardi di dollari, rispettivamente), mentre per l'Italia le perdite si collocano intorno ai 22,3 miliardi di dollari. I negoziati per la UN Framework Convention on International Tax Cooperation, avviati all'inizio del 2025, puntano a promuovere un'allocatione equa dei diritti di tassazione. La pubblicazione di dati per paese sulle multinazionali ne riduce l'elusione e l'evasione fiscale; circa 475 miliardi di dollari di perdite fiscali fra il 2016 e il 2021 avrebbero potuto essere recuperati con la pubblicazione di informazioni più dettagliate. Con la direttiva 2010/2021 la UE ha introdotto l'obbligo di fornire informazioni dettagliate per paese, ma solo per le operazioni interne alla UE e per i soggetti con sede in

¹²⁸ Questa sezione contiene una selezione non esaustiva di dati e analisi su tematiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pubblicati da istituzioni nazionali e internazionali e da alcuni enti.

giurisdizioni “non cooperative”. Gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito richiedono informazioni molto limitate.

Novembre 2025 – Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, *L'individuazione del titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica*

L'individuazione del titolare effettivo negli enti pubblici e nelle società partecipate è sempre più centrale per gli obblighi di adeguata verifica previsti dal D.lgs. 231/2007, anche alla luce delle esigenze di trasparenza legate al PNRR. Il documento analizza le specificità dei titolari effettivi all'interno degli enti pubblici e delle società partecipate e propone un approccio interpretativo distinto da quello per gli enti privati, per garantire una corretta ricostruzione delle responsabilità e rafforzare la conformità alle finalità del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Novembre 2025 – UNODC, *Research Brief on Transnational Organized Crime - Special Points of Interest*

Il documento sintetizza le principali tendenze e le tematiche emergenti riguardanti la criminalità organizzata (CO) a livello mondiale. I principali risultati sono: a) la CO ha natura globale e comprende molteplici tipologie di attori che operano in ambienti legali e illegali; b) la CO sfrutta e alimenta i conflitti geopolitici; c) a differenza dei gruppi armati, la CO controlla i territori senza ricercare l'attenzione internazionale e anche mediante la fornitura di servizi alla popolazione, ma le conseguenze sono altrettanto devastanti per le comunità coinvolte; d) il traffico di beni e servizi è tuttora l'attività più redditizia per la CO, che può spostare rapidamente i propri interessi fra diversi mercati illegali; e) le nuove tecnologie hanno facilitato le attività criminali della CO e il riciclaggio dei relativi proventi; f) la CO ha ucciso tante persone quanto i conflitti armati; g) la CO ha un impatto negativo sull'economia, sulla società e sull'ambiente; mette a rischio la sicurezza pubblica e minaccia i diritti fondamentali delle persone; g) la convergenza di interessi criminali in determinate aree geografiche danneggia pesantemente le comunità coinvolte.

Dicembre 2025 – Banca d'Italia, *Segnalazioni antiriciclaggio: informazioni aggregate sul 2024*

La Banca d'Italia fornisce statistiche relative ad alcuni indicatori elaborati a partire dalle segnalazioni AML inviate dai soggetti vigilati nel 2025. Le informazioni sono essenziali per le finalità di supervisione e possono supportare gli intermediari nella valutazione dei rischi cui essi sono esposti. I dati sono aggregati per tipologia di intermediario. Sono rilevate le caratteristiche della clientela (ad esempio la quota di persone politicamente esposte, di clientela occasionale o soggetta ad adeguata verifica rafforzata), le caratteristiche dei canali distributivi (ad esempio la quota di nuovi clienti identificati a distanza), le caratteristiche dei presidi, dei responsabili AML e delle Segnalazioni di operazioni sospette, le risorse e la formazione dedicata all'AML/CFT.

Dicembre 2025 – Basel Institute of Governance, *Basel AML Index 2025: 14th Public Edition Global money laundering and financial crime risk ranking*

L'indicatore sintetizza diversi ambiti che contribuiscono a definire un paese ad alto rischio ML/FT: 1) la qualità del quadro normativo e istituzionale AML/CFT; 2) la diffusione di frodi e corruzione; 3) la trasparenza del sistema finanziario e gli standard adottati; 4) la trasparenza e accountability del settore pubblico; 5) il rischio politico e legale. Nel 2025 la media complessiva dell'indice è stata 5.30 (su una scala 0-10 con 10 pari al massimo rischio), un miglioramento statisticamente non significativo rispetto al 2024. Fra le componenti dell'indice, il peggioramento più significativo si è registrato nell'area della trasparenza del sistema finanziario e negli standard. Fra i 177 paesi i cui dati sono stati diffusi pubblicamente, l'Italia

si colloca al 118° posto con 4,76 punti (un punteggio lievemente migliore di quello del 2024 – 4,80 punti), in posizione di poco migliore a quella di Cipro (4,77).

Dicembre 2025 - European Banking Authority, European Central Bank, *2025 Report on Payment Fraud*

Il Rapporto analizza il valore e il volume delle frodi sui pagamenti nell'Area economica europea (EEA) segnalati dall'industria fra il 2022 e il 2024 con riferimento a bonifici, addebiti diretti, pagamenti con carta, prelievi di contanti e transazioni di moneta elettronica. Nel 2024 il tasso di frode nei pagamenti è rimasto stabile intorno allo 0,002% del valore totale delle transazioni rispetto al 2023; queste ultime sono cresciute da €3,5 miliardi a €4,2 miliardi. I tassi di frode (in termini di valore) sono stati più bassi per i bonifici, gli addebiti diretti e i prelievi di contanti (0,001%, 0,001% e 0,010%, rispettivamente nel 2024) rispetto ai pagamenti con carta e moneta elettronica (0,033% e 0,018%, rispettivamente). Per l'Italia le percentuali sono state 0,002%, 0,000%, 0,010, 0,021% e 0,024%, rispettivamente. Sebbene gran parte dei pagamenti siano domestici, i tassi di frode sono stati molto più elevati per quelli *cross-border*. La diffusione dell'autenticazione forte (*Strong Customer Authentication*) ha ridotto le frodi, in particolare per i pagamenti con carta e all'interno dell'area economica europea. Nel 2024 gli utilizzatori dei servizi di pagamento hanno sostenuto gran parte delle perdite derivanti da frodi sui bonifici (85%), il 38% delle perdite derivanti dalle frodi su carte di credito, il 53% nel caso dei prelievi di contanti. La distribuzione delle perdite da frodi sui pagamenti è stata molto diversificata fra paesi: in molti Stati gli utilizzatori dei servizi hanno sostenuto più della metà delle perdite (talvolta anche più dell'87%), mentre in altri le perdite si sono limitate al 12%.

Dicembre 2025 – S. Faye, S. Godar, C. Moura, and G. Zucman, *Global Offshore Wealth, 2001–2023*, EU Tax Observatory

Il lavoro presenta stime dei patrimoni finanziari delle famiglie detenuti fuori dal proprio paese di residenza (ricchezza *offshore*) dal 2001 al 2023, periodo in cui sono stati firmati numerosi accordi internazionali contro l'evasione e molti Stati hanno introdotto scambi automatici di informazioni fra le agenzie fiscali. Dopo rilevanti aumenti negli anni ottanta e novanta, la ricchezza *offshore* è rimasta complessivamente stabile rispetto al PIL mondiale (circa 13.000 miliardi di dollari nel 2023, circa il 10% del PIL mondiale e il 7% della ricchezza finanziaria globale delle famiglie negli ultimi venti anni). Si è invece modificata la localizzazione della ricchezza *offshore*, con una minore quota detenuta in Svizzera (da circa la metà prima della crisi finanziaria del 2008–09 al 22% nel 2023) in favore dei centri finanziari asiatici (dal 19% al 37% nell'ultimo ventennio, in particolare Singapore e Hong Kong), il Regno Unito (dall'8% al 20%) e gli Stati Uniti (dal 2% al 10%) e una quota crescente proveniente da paesi in via di sviluppo.